

Prot. n. 351365

Roma, 04/04/2016

Allegato: indirizzi operativi YEI

Ai Centri per l'Impiego del Lazio

Ai Soggetti Accreditati per i Servizi al lavoro

LORO SEDI

Oggetto: PAR Lazio YEI. Indirizzi operativi per i soggetti attuatori di Garanzia Giovani (Centri per l'impiego e altri soggetti accreditati). Secondo aggiornamento

(Rif: nota prot. 213329 del 17/04/2015; nota prot. 318222 del 11/06/2015)

La scrivente Direzione regionale trasmette ai soggetti attuatori di garanzia giovani e alle altre strutture in indirizzo il documento in allegato. Il documento contiene il secondo aggiornamento agli indirizzi operativi utili alla gestione delle misure del piano regionale "Garanzia Giovani". L'attuale aggiornamento concerne, in particolare modo:

- combinabilità delle misure in base al percorso prescelto dal giovane;
- linee operative e chiarimenti intervenuti a seguito della variazione delle schede di misura in attuazione della cd. Fase II di Garanzia Giovani, da parte dell'AdG, per le misure 1.C, 2.A, 3, 5, 7.1.;
- riferimenti operativi o esplicativi alle misure del programma gestite a livello nazionale.


Si ricorda che i presneti indirizzi operano in integrazione a tutti gli altri documenti (come circolari, FAQ, comunicazioni e manuale operativo delle procedure di gestione e rendicontazione delle misure del PAR Lazio YEI) sinora adottati e trasmessi dalla Direzione regionale Lavoro a supporto delle attività di tutti gli operatori coinvolti.

Cordiali saluti


Il funzionario
Carlo Caprari



La Dirigente
Ornella Guglielmino



Direttore
Marco Noccioli





UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



INDIRIZZI OPERATIVI PER I SOGGETTI ATTUATORI DELLE MISURE DEL PAR LAZIO GARANZIA GIOVANI



Vs. 3.0 del 28 giugno 2016



Versione	Data	Principali modifiche
Vs 2.0	11 giugno 2015	<p>Ulteriori precisazioni in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - combinazione/reiterazioni delle misure; - gestione eventuali modifiche operate dai giovani presi in carico sulle scelte già intraprese; - gestione dei vincoli di parentela in merito al tirocinio; - gestione della composizione delle classi in merito all'avviso "Formazione" (scheda 2A); - informazioni sul bonus occupazionale.
Vs 3.0	28 giugno 2016	<p>Inserimento delle procedure relative agli Avvisi pubblici adottati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avviso 5 (DD G11006 del 16 settembre 2015) - Misura 8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale; - Avviso 6 (DD G11102 del 18 settembre 2015) - Misura 4.C Apprendistato di alta formazione e di ricerca; - Avviso 7 (DD G09965 del 7 agosto 2015) - Misura 7.1 Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start-up di impresa; <p>Aggiornamento a seguito della Riprogrammazione del PAR Lazio 2014-2015 (determina G11914 del 5 ottobre 2015).</p> <p>Aggiornamento a seguito dell'adozione del SIGECO Lazio (versione trasmessa dall'AdG all'AdA a novembre 2015 e integrata con le procedure trasmesse dall'AdG il 20 novembre 2015, con particolare riferimento a P03 - Verifica operazioni e P20 - Verifica requisiti NEET).</p> <p>Addendum al Vademecum della gestione degli Stati in Garanzia Giovani (versione trasmessa dall'AdG il 20 novembre 2015 con nota prot. n. 00240795).</p> <p>Aggiornamento a seguito della revisione della Procedura dell'AdG P20 Verifica requisiti NEET e delle relative Checklist (versione trasmessa il 1 marzo 2016).</p> <p>Aggiornamento a seguito della Riprogrammazione del PAR Lazio (determine G01794 del 01 marzo 2016 e G03137 del 1 aprile 2016).</p> <p>Aggiornamento a seguito della variazione delle schede di misura in attuazione della cd. Fase II di Garanzia Giovani, da parte dell'AdG, per le misure 1.C, 2.A, 3, 5, 7.1.</p> <p>Inserimento delle procedure relative ai nuovi Avvisi pubblici adottati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avviso n. 1 (DD G02838 del 23 marzo 2016) - Orientamento specialistico (scheda 1.C) e di accompagnamento al lavoro (scheda 3); - Avviso n. 2 (DD G01842 del 1 marzo 2016) - Tirocini extra curriculari nel Lazio (scheda 5); - Avviso n. 4 (DD G02551 del 18 marzo 2016 - Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start-up di impresa (scheda 7.1); - Avviso n. 5 (DD G05134 del 13 maggio 2016 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale (scheda 8); - Avviso n. 3 (DD G07020 del 20 giugno 2016 - Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2.A);

Principali abbreviazioni

Abbreviazioni	Descrizione
AdG	Autorità di Gestione
CE	Commissione Europea
CdC	Contratto di Collocazione
CIAF	Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione
CO	Comunicazione Obbligatoria
CPI	Centro per l'impiego
DdR	Domanda di Rimborso
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
DID	Dichiarazione d'Immediata Disponibilità all'impiego
D. Lgs.	Decreto legislativo
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
EURES	European Employment Services – Servizi europei per l'impiego
FSE	Fondo Sociale Europeo
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
INPS	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
IOG	Iniziativa europea per l'Occupazione dei Giovani
ITS	Istruzione Tecnica Superiore
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
NEET	Not in Education, Employment or Training
OI	Organismo Intermedio
OMLS	Operatore del Mercato del Lavoro Specializzato
PAI	Piano di Azione Individuale
PAR	Piano di Attuazione Regionale
PdS	Patto di Servizio
PON	Programma Operativo Nazionale
SA	Soggetto Attuatore / Soggetto Accreditato
S.Ac. Lavoro	Sistema per l'Accreditamento ai Servizi al Lavoro della Regione Lazio
SAP	Scheda Anagrafico-Professionale
SELFIemployment	Fondo rotativo nazionale <i>Selfiemployment</i>
SiGeCo	Sistema di Gestione e Controllo
SIL Lazio	Sistema Informativo Lavoro Lazio
SIGMA	Sistema Informativo Gestione Monitoraggio e Audit
Si.Mon Lavoro	Sistema informativo per il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario
UCS	Unità di Costo standard
UE	Unione Europea

Indice

1) La Garanzia Giovani: aspetti generali.....	6
1.1. Combinabilità delle diverse misure in base al percorso prescelto dal giovane.....	7
2) Il Patto di Servizio (PdS) e il Piano di Azione Individuale (PAI)	15
3) Attivazione dei percorsi e delle misure	16
4) Criteri per la gestione di eventi successivi alla sottoscrizione del PdS e del PAI	16
4.1 Modifica delle scelte del giovani in caso di avvio del Servizio civile	18
4.2 Nuove adesioni e possibilità di reiterazione delle misure.....	19
4.3 Adesione e Regime territoriale	21
5) Gestione degli interventi e delle misure.....	21
5.1 Destinatari degli avvisi pubblici del programma Garanzia Giovani.....	21
5.2 Requisiti del partecipante	22
5.3 Attività necessaria alla verifica dello stato di NEET	25
5.3.1 Verifica all'iscrizione.....	25
5.3.2 Verifica successiva all'iscrizione.....	28
5.4 Il passaggio di stato del NEET all'interno di Garanzia Giovani	31
6) Descrizione Avvisi e Misure PAR Lazio.....	34
6.1 Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014 smi). Avviso n.1 Misure di orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro. Schede 1.C e 3.....	34
6.2 Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014 smi). Avviso n. 2 Tirocini extracurricolari nel Lazio. Scheda 5.....	37
6.3 Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014 smi). Avviso n. 3 Misura formazione mirata all'inserimento lavorativo. Scheda 2.A.....	43
6.4 Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014). Avviso n. 6 Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Scheda 4.C.....	47
6.5 Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014). Avviso n. 4 Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e di supporto allo start-up di impresa. Scheda 7.1.	49
6.6 Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014): Avviso n. 5 Mobilità professionale transnazionale e territoriale. Scheda 8	52
6.7 Bonus occupazionale e Super Bonus Trasformazione Tirocini.....	53
6.8 Percorsi a gestione nazionale	57
Elenco circolari emanate per l'attuazione del PAR Lazio Garanzia Giovani	58
Elenco flussi operativi emanati per l'attuazione del PAR Lazio Garanzia Giovani	58



1) La Garanzia Giovani: aspetti generali

Sono destinatari dei percorsi e, quindi, delle misure del Programma, i giovani residenti in tutte le Regioni italiane e nella Provincia autonoma di Trento, quali aree ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovani, con un'età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio (*Not in Education, Employment or Training* - NEET).

Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti di carattere generale, in merito all'offerta regionale dei servizi rivolti al giovane nell'ambito del programma "Garanzia Giovani".

I servizi comprendono le seguenti misure:

- 1.A: accoglienza e informazione sul programma;
- 1.B: accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e *profiling*, consulenza orientativa);
- 1.C: orientamento specialistico o di secondo livello;
- 2.A: formazione mirata all'inserimento lavorativo;
- 3: accompagnamento al lavoro;
- 4.C: apprendistato per l'alta formazione e la ricerca;
- 5: tirocinio extra-curricolare, anche in mobilità geografica;
- 7: sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;
- 8: mobilità professionale transnazionale e territoriale;
- 9: bonus occupazionale.

Secondo la procedura di adesione a Garanzia Giovani, le attività di Accoglienza e informazioni sul Programma (Misura 1.A) e di Accoglienza, presa in carico, orientamento (Misura 1.B), che si concludono con la stipula del PdS e del PAI da parte del CPI, segnano l'inizio del percorso. Invece, il servizio di cui alla misura 1.C deve obbligatoriamente essere erogato, dal CPI o da un soggetto accreditato per i servizi specialistici di cui all'Area funzionale V della DGR 198/2014 e smi, laddove il giovane sia distante o molto distante dal mercato del lavoro (in corrispondenza della attribuzione di un indice di profilatura 3 – medio alto o 4 – alto)

-Si ritiene utile procedere ad una breve descrizione del flusso di processo (vedi Schema 1 "Adesione alla Garanzia Giovani") relativo all'attuazione della Garanzia Giovani.

La registrazione del giovane può avvenire sia mediante procedura telematica (tramite il portale web www.cliclavoro.gov.it; www.garanzীগiovani.gov.it, www.regione.lazio.it/garanzীগiovani) sia a seguito di presentazione "fisica" del giovane presso il CPI.

In fase di registrazione, il giovane inserisce codice fiscale e dati anagrafici, creando così la "cartella del giovane". Si tratta, in sostanza, della prima e parziale compilazione della SAP. Il fascicolo sarà poi reso disponibile ai sistemi regionali per l'approfondimento dell'analisi dei dati e la definizione di un portafoglio di competenze da utilizzare per la proposta degli interventi al momento dell'attivazione del programma con la presa in carico del giovane da parte del CPI e con la contestuale stipula del PdS e del PAI.

Nel caso in cui un giovane abbia effettuato la registrazione tramite il portale ministeriale, dovrà perfezionare la propria adesione accedendo al SIL Lazio e scegliendo il proprio CPI di riferimento; questo doppio passaggio non sarà, evidentemente, necessario, nel caso in cui l'iscrizione avvenga direttamente tramite il portale regionale.

All'adesione il giovane NEET viene registrato in stato A (adesione attiva) nel Sistema Informativo Lavoro Lazio, a seguito di una verifica automatica sulla completezza e coerenza dei dati anagrafici

forniti e sulla rispondenza dalle caratteristiche previste per il requisito “età”.

Entro una settimana dalla registrazione, il CPI prescelto dovrà inviare una mail al giovane e convocarlo per un primo colloquio di orientamento che dovrà svolgersi entro due mesi dalla data di adesione al Programma.

Dopo 30 giorni, se il giovane non si è recato al CPI per finalizzare la registrazione, il CPI invia una seconda mail di convocazione. Il giovane è tenuto a effettuare questo passaggio entro 2 mesi dall'adesione al programma. Se questo non avviene, l'adesione viene cancellata d'ufficio (stato C). Nel momento in cui il giovane si reca al CPI per perfezionare la registrazione al programma, l'operatore è tenuto ad accertare l'identità del destinatario e la correttezza dei dati anagrafici inseriti nella SAP, attraverso il documento di identità.

A seguito di tale colloquio, l'operatore del CPI potrà fissarne un secondo o procedere, direttamente, all'acquisizione della DID, nonché, alla attribuzione dell'indice di profilazione secondo quanto indicato nel Decreto del Direttore Generale della DG per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. 10\Segr D.G.\2015 del 23 gennaio 2015¹, e alla sottoscrizione del PDS e del PAI.

A seguito delle attività di accoglienza e di orientamento di base (1.A e 1.B), il CPI dovrà quindi individuare, di concerto con il giovane, i servizi che meglio rispondono alle sue esigenze e prenderlo in carico (il giovane si intende preso in carico una volta che abbia sottoscritto i documenti sopra menzionati e sia stato profilato); il giovane potrà, successivamente, scegliere tra i SA, quello da cui intende essere seguito.

Qualora il giovane scelga il servizio di accompagnamento intensivo al lavoro finalizzato alla collocazione o alla ricollocazione professionale (scheda 3), lo stesso stipulerà con il CPI e con il SA prescelto il CdC. La stipula del CdC dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione del PdS (ossia nella stessa data). A tal fine, il CPI provvederà a contattare il SA scelto dal giovane per fissare la data di stipula del suddetto contratto. Ulteriori specifiche sulle modalità di assegnazione dei giovani ai SA sono contenute nel Manuale operativo Garanzia Giovani e reperibile sul portale regionale di Garanzia Giovani (link. <http://www.regione.lazio.it/garanzigiovani/?vw=operatori>).

Qualora sia prevista l'attivazione della misura di accompagnamento al lavoro (scheda 3), tale data coinciderà anche con la data di sottoscrizione del CdC.

1.1. Combinabilità delle diverse misure in base al percorso prescelto dal giovane

Un singolo percorso in Garanzia Giovani può essere composto da diverse misure del PAR Lazio. Alcune misure sono trasversali perché propedeutiche all'attivazione delle fasi successive, così come l'orientamento specialistico; altre misure sono correlate direttamente ad azioni di politica attiva di tipo formativo o di inserimento al lavoro come, ad esempio, il tirocinio e l'accompagnamento al lavoro. Il bonus occupazionale rappresenta, invece, una misura di incentivazione per la stipula di un contratto.

Le misure previste nell'ambito del PAR Lazio possono essere combinate nell'ambito di percorsi prestabiliti per tipologia (vedi Schema 1).

¹ Con il Decreto DD 10\Segr D.G.\2015 del 23 gennaio 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione ha adottato la metodologia di definizione del sistema per la profilazione degli iscritti a Garanzia Giovani e successivamente presi in carico dai servizi competenti. L'attribuzione dell'indice di profilazione, finalizzata ad assicurare la costruzione di un percorso individuale coerente con le caratteristiche personali, formative e professionali del giovane NEET, è operata attraverso il calcolo di un coefficiente di svantaggio che indica la probabilità del giovane di non essere occupato e di trovarsi nella condizione di NEET. Gli indici, il loro metodo di calcolo ed i periodi di applicazione sono indicati nello stesso decreto.

La combinazione delle misure all'interno dei singoli percorsi è strutturata in base alla natura delle misure stesse e all'obiettivo che perseguono. Pertanto, la possibilità di integrare un intervento con un altro è dettata dalle necessità dei giovani iscritti di attivarsi ed essere inseriti nel mercato del lavoro.

Accoglienza e informazione sul programma (scheda 1.A); Accesso alla garanzia, presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa (scheda 1.B).

Secondo l'iter di adesione alla Garanzia Giovani, previsto dal Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani e dal PAR Lazio, le attività di prima informazione (scheda 1.A) e di presa in carico (scheda 1.B), che si conclude con la stipula del PdS e la definizione del PAI, segnano l'inizio del percorso, e sono svolte in assenza di un contributo a valere sulla dotazione finanziaria della Garanzia Giovani.

Orientamento specialistico (scheda 1.C)

L'orientamento specialistico, nell'ambito del programma Garanzia Giovani è azione propedeutica all'attivazione di tutti i giovani che, per ragioni soggettive (anagrafica, titolo di studio, provenienza territoriale, appartenenza linguistica ecc.) e/o biografiche risultano essere distanti o molto distanti dal mercato del lavoro.

Gli operatori del CPI, a fronte degli indici di profilazione "3" o "4" e in sede di primo colloquio, hanno il compito di illustrare le attività di orientamento specialistico, quale strumento per poter cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e consentire l'elaborazione del percorso più adeguato e il mix di misure più efficace.

Qualora l'indice di profilazione sia 1 o 2 non si procede alla Misura 1.C, ma all'individuazione immediata della connessa misura di politica attiva.

Indicazioni specifiche per l'erogazione dell'orientamento specialistico sono state fornite con circolare prot. n. 584479 del 29 ottobre 2015, riportata in allegato.

Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2.A)

Tale misura prevede l'erogazione di percorsi formativi, coerenti con i fabbisogni espressi dalle imprese, al fine di favorire l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro per i giovani partecipanti al programma.

A tal fine, la scheda 2.A è combinabile con la scheda 9 (Bonus occupazionale): nel caso in cui, nei 120 giorni successivi alla conclusione del percorso formativo il giovane sottoscriva un contratto di lavoro, è riconosciuto, al datore di lavoro che lo richieda, il relativo bonus occupazionale erogato dall'INPS.

Non è invece combinabile con la misura 5 (Tirocinio extracurricolare), in quanto le due misure presentano:

- la medesima natura formativa e il medesimo obiettivo;
- procedure di attivazione tra loro differenti.

Si riportano di seguito le combinazioni possibili della misura 2.A:

- a. Accoglienza(1A) + Orientamento specialistico (1.C) + Formazione mirata all'inserimento lavorativo (2.A) + Bonus occupazionale (9).*

Accompagnamento al lavoro (scheda 3)

La scheda 3 ha l'obiettivo di realizzare l'inserimento lavorativo del giovane attraverso l'attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in apprendistato o di un contratto di somministrazione, entro quattro mesi dalla stipula del CdC.

La misura dell'accompagnamento al lavoro è pertanto combinabile con la scheda 9: ai fini dell'assunzione del giovane da parte dell'impresa potrà essere erogato in favore di quest'ultima il bonus occupazionale.

Qualora l'esito dell'accompagnamento al lavoro si traduca nella sottoscrizione di un contratto di apprendistato di III livello, sono previste ulteriori forme di incentivazione (per imprese e Università, ITS, enti di ricerca) definite nell'Avviso n. 6 "Apprendistato di alta formazione e di ricerca".

Nel caso in cui l'assunzione avvenga presso un'impresa avente sede in altre Regioni/Province autonome ovvero in un altro Stato UE (comprese Islanda e Norvegia), è prevista l'erogazione in favore del giovane di un'indennità per la mobilità, come definito nell'Avviso n. 5 "Mobilità professionale transnazionale e territoriale".

Qualora nel percorso prescelto dal giovane figurino la Misura 3, e, a seguito dell'attività di accompagnamento al lavoro, lo stesso trovi un'occupazione in un'altra Regione/Provincia Autonoma o in un altro stato UE (comprese Islanda e Norvegia), il SA (accreditamento per il servizio facoltativo specialistico "servizi di *tutorship* e assistenza intensiva alla persona in funzione della collocazione o della ricollocazione professionale" di cui alla DGR 198/2014 e smi, art. 1, co. 3, lett. a)) riceverà il rimborso unicamente nell'ambito della predetta misura 3.

Si riportano di seguito le combinazioni possibili di combinazione della misura 3:

- a. *Accoglienza e presa in carico (1A; 1B) + Orientamento specialistico (1.C) + Accompagnamento al lavoro (3) + Bonus occupazionale (9)*
- b. *Accoglienza e presa in carico (1A; 1B) + Orientamento specialistico (1.C) + Accompagnamento al lavoro (3) + Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca (4.C)*
- c. *Accoglienza e presa in carico (1A; 1B) + Orientamento specialistico (1.C) + Accompagnamento al lavoro (3) + Mobilità professionale transnazionale e territoriale (8) + Bonus occupazionale (9).*

Apprendistato di alta formazione e di ricerca (scheda 4.C)

La misura ha lo scopo di promuovere l'utilizzo dell'apprendistato per l'alta formazione e la ricerca attraverso l'erogazione di:

- incentivo all'assunzione in favore delle imprese. L'utilizzo di tale incentivo non è cumulabile con il bonus all'assunzione di cui alla misura 9 del PON IOG;
- voucher indirizzati alle Università, agli ITS e agli enti di ricerca, a copertura delle spese di iscrizione e frequenza (ad esclusione degli ITS) nonché dei costi di personalizzazione dell'offerta formativa.

Si riportano di seguito le combinazioni possibili della misura 4.C:

- a. *Accoglienza e presa in carico (1A; 1B) + Orientamento specialistico (1.C) + Accompagnamento al lavoro (3) + Apprendistato di alta formazione e di ricerca (scheda 4.C)*
- b. *Accoglienza e presa in carico (1A; 1B) + Orientamento specialistico (1.C) + Tirocinio extracurricolare (5) + Apprendistato di alta formazione e di ricerca (scheda 4C).*

Tirocinio extra-curricolare nel Lazio (Scheda 5)

La misura ha l'obiettivo di favorire la realizzazione dei tirocini extra-curricolari, incentivando la trasformazione dello stesso in un contratto di lavoro subordinato. È pertanto combinabile con la scheda 9: qualora, a conclusione del tirocinio, il soggetto ospitante intenda assumere il giovane (entro 60 giorni dalla conclusione del percorso di tirocinio) questi potrà beneficiare del bonus occupazionale. Per le sole trasformazioni in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1 marzo 2016 fino al 31 dicembre 2016, dei tirocini extracurricolari avviati in Garanzia Giovani entro il 31 gennaio 2016, al datore di lavoro compete il Super Bonus (scheda 9).

La Misura 5 non è invece combinabile con la misura 2.A, in quanto le due misure presentano:

- la medesima natura formativa e il medesimo obiettivo;
- procedure di attivazione tra loro differenti.

L'esito del tirocinio può altresì sfociare nella sottoscrizione di un contratto di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca (scheda 4.C) o in mobilità (scheda 8).

- Accoglienza e presa in carico (1A; 1B) + Orientamento specialistico (1.C) + Tirocinio extracurricolare (5) + Bonus occupazionale (9)*
- Accoglienza e presa in carico (1A; 1B) + Orientamento specialistico (1.C) + Tirocinio extracurricolare (5) + Apprendistato di alta formazione e di ricerca (scheda 4.C)*

Servizio Civile (misura 6)

La misura intende fornire ai giovani fino a 28 anni concrete esperienze di impiego volontario nell'ambito dei progetti di servizio civile nazionale avviati e approvati annualmente dal Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, consentendo l'acquisizione di una serie di conoscenze sui settori d'intervento e competenze trasversali che ne facilitino l'ingresso nel mercato del lavoro.

È pertanto combinabile con la scheda 9: nel caso in cui un soggetto ospitante (non avente natura pubblica) assuma il giovane con contratto di lavoro subordinato entro 60 gg dalla conclusione del servizio, al datore di lavoro spetta il bonus occupazionale.

Si riportano di seguito le combinazioni possibili di combinazione della misura 6:

- Accoglienza e presa in carico (1A; 1B) + Orientamento specialistico (1.C) + Servizio Civile (6) + Bonus occupazionale (9).*

Box n. 1 – Orientamento specialistico e Servizio Civile

Come definito dal DD 227/II/2015 del 2 luglio 2015, tra le attività di orientamento specialistico previste dalla scheda 1.C, erogate nell'ambito della misura Servizio Civile, sono ammissibili con opportuno tracciamento delle spese sostenute:

- attività di front office e di back office per un massimo di 2 ore eventuali;
- validazione/certificazione delle competenze² per un massimo di 8.

² Nelle more della definizione della disciplina regionale in materia di Certificazione delle competenze è prevista, in via sperimentale, un'attività di validazione relativamente alla sola Misura 6 Servizio Civile, erogabile allo stato esclusivamente da parte dei CPI e dei Centri di Formazione provinciali (come previsto dalla determina G16882 del 24/12/2015).

Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (misura 7)

La Misura ha l'obiettivo di sostenere l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani (NEET), attraverso un supporto per sviluppare competenze e idee di business idonee a ottenere la concessione di finanziamenti agevolati, anche a tasso zero.

Lo scopo è offrire servizi integrati e mirati e promuovere la realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali ovvero progetti che favoriscano l'individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all'autoimpiego, soprattutto in quelle realtà territoriali con scarsa diffusione della cultura d'impresa e obiettive difficoltà, anche economiche, nell'avvio di imprese da parte di soggetti svantaggiati.

I destinatari interessati potranno concorrere alle agevolazioni a valere sul Fondo rotativo nazionale *SELF*Employment (supporto per l'accesso al credito agevolato - scheda 7.2). Si tratta di uno strumento finanziario partecipato dalla Regione Lazio (non di un contributo a fondo perduto), finalizzato all'erogazione di prestiti fino a € 50.000,00 o altro importo massimo eventualmente stabilito, e destinato alla realizzazione dei progetti imprenditoriali.

I giovani valutati idonei da Invitalia Spa, soggetto gestore del Fondo, potranno beneficiare di tale contributo nel caso in cui costituiscano un'impresa o avviino un'attività professionale autonoma.

Si riportano di seguito le combinazioni possibili di combinazione della misura 7:

- a. *Accoglienza e presa in carico (1A; 1B) + Orientamento specialistico (1.C) + Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa(7.1) + Supporto per l'accesso al credito agevolato (7.2).*

Mobilità professionale transnazionale e territoriale (misura 8)

La misura ha l'obiettivo di promuovere percorsi di mobilità professionale sia all'interno dei confini nazionali, sia in altri Stati europei.

Nel solo caso di mobilità professionale interregionale, la misura 8 è combinabile con la scheda 9: in caso di assunzione in un'altra Regione o Provincia Autonoma, il datore di lavoro potrà beneficiare del bonus occupazionale.

Qualora la sottoscrizione di un contratto in mobilità arrivi all'esito dell'attività di accompagnamento al lavoro di cui alla scheda 3, il giovane potrà usufruire dell'indennità di mobilità prevista per la misura 8, mentre il SA riceverà il rimborso unicamente nell'ambito della misura 3.

Si riportano di seguito le combinazioni possibili della misura 8:

- a. *Accoglienza e presa in carico (1A; 1B) + Orientamento specialistico (1.C) + Attività di accompagnamento al lavoro(3) (eventuale) + Mobilità professionale transnazionale e territoriale (8) + Bonus occupazionale (9).*

Bonus occupazionale (misura 9)

Il bonus occupazionale è una misura mirata a favorire l'assunzione dei giovani da parte dei datori di lavoro attraverso il riconoscimento a questi ultimi di un bonus, per le seguenti tipologie di contratto:

- tempo determinato o somministrazione 6-12 mesi;
- tempo determinato o somministrazione ≥ 12 mesi;
- tempo indeterminato.

Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con cui avviene l'assunzione del giovane e del *profiling* del giovane (definito in fase di stipula del PdS).

Per ogni informazione di dettaglio sulle tipologie di contratto di lavoro ammesso ai fini della concessione del bonus e la compatibilità con altri incentivi all'occupazione, si rinvia a quanto disposto nella versione consolidata del decreto del Direttore Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1709\Segr D.G.\2014 e alle circolari adottate dall'INPS n. 118/2014 e n. 129/2015.

Trattandosi di misura funzionale all'attuazione delle altre, è cumulabile con le seguenti:

- misura 2.A Formazione mirata all'inserimento lavorativo
- misura 3 Accompagnamento al lavoro
- misura 4.B Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
- misura 5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica
- misura 6 Servizio Civile
- misura 8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale

Tale incentivo non è previsto in caso di assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4.A) e quello di alta formazione e di ricerca (scheda 4.C). Nel caso di attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca sono previste ulteriori forme di incentivazione previste dalla misura 4.C.

La scheda 9, come modificata dall'AdG a seguito della cd. Fase II di Garanzia Giovani, ha previsto anche il Super Bonus – Trasformazione tirocini. Ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato un giovane che abbia svolto, o stia svolgendo, un tirocinio extracurriculare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, purché avviato entro il 31/01/2016, è riconosciuto un incentivo variabile secondo i parametri per classe di profilazione del giovane. L'incentivo è riconosciuto solo per le assunzioni effettuate dal 01/03/2016 e fino al 31/12/2016. Per le tipologie di contratto a tempo indeterminato incentivate si rinvia all'art. 2 del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 16/II/2016 del 03/02/2016. Il Super Bonus è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti ai sensi delle vigenti leggi.

Box. n. 2




Nel caso di combinazione di più misure, potrebbe verificarsi la possibilità che un medesimo soggetto attuatore, che abbia precedentemente svolto attività di promozione/intermediazione D/O nei confronti di un giovane NEET, raggiunga anche il risultato occupazionale offrendo allo stesso NEET trattato la sottoscrizione di un contratto di lavoro.

In merito, si ricorda che nessun soggetto che abbiano già precedentemente fruito di un contributo da parte di strumenti finanziari comunitari, può beneficiarne di ulteriori laddove relativi al medesimo intervento, a pena di decadenza.


Gli operatori dei soggetti attuatori sono tenuti ad assicurare che l'eventuale combinazione di più misure nell'ambito di un singolo percorso non si ponga in potenziale contrasto con la normativa comunitaria, avendo cura di segnalare immediatamente alla Regione Lazio eventuali effetti distorsivi o fattispecie non coerenti.

	1.C	2.A	3	4.A	4.C	5	6	7	8	9
1.C	Light Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
2.A	Red	Light Green	White	White	White	White	White	White	White	Red
3	Red	White	Light Green	Red	Red	White	White	White	Red	Red
4.A	Red	White	Red	Light Green	White	White	White	White	Blue	White
4.C	Red	White	Red	White	Light Green	Red	White	White	Blue	White
5	Red	White	White	White	Red	Light Green	White	White	Red	Red
6	Red	White	White	White	White	White	Light Green	White	White	Red
7	Red	White	White	White	White	White	White	Light Green	White	White
8	Red	White	Red	Blue	Blue	Red	White	White	Light Green	Red
9	Red	Red	Red	White	White	Red	Red	White	Red	Light Green

LEGENDA

-  Coincidenza
Misure
-  Combinabilità
-  Condizionate

Schema 1: Adesione alla Garanzia Giovani



2) Il Patto di Servizio (PdS) e il Piano di Azione Individuale (PAI)

Il PdS ha ad oggetto gli impegni reciproci del giovane e del CPI. Inoltre, nel PAI, l'operatore del CPI definisce con il giovane un percorso mirato all'inserimento lavorativo o al rientro nel sistema della formazione e dell'istruzione. Il PAI precisa i servizi minimi delle misure costituenti gli impegni del CPI di carattere orientativo, formativo, di politica attiva e delle offerte di lavoro. Tali servizi sono concordati dall'operatore del CPI con il giovane, nel rispetto delle indicazioni della DGR 778/2006 e s.m.i.

Il mancato rispetto di quanto stabilito dal PdS, e il rifiuto di una congrua offerta di lavoro o strumento di politica attiva (*cf.* d.lgs. n. 150/2015) senza un giustificato motivo, comporta:

- la perdita dello stato di disoccupazione, se il giovane non è destinatario di trattamenti di sostegno al reddito;
- la perdita dello stato di disoccupazione e l'applicazione della disciplina ex art. 21 del d.lgs. n. 150/2015 qualora ne ricorrano i presupposti, se il giovane è destinatario di trattamenti di sostegno al reddito.

Infatti, il giovane destinatario di un'indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:

- rifiuti senza giustificato motivo di svolgere una delle attività di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 11 dello stesso decreto legislativo o non vi partecipi regolarmente;
- non accetti una offerta di un lavoro congrua ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 150/2015.

In tali casi, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.

Si sottolinea, peraltro, che nel caso in cui il soggetto perda il diritto alla prestazione di sostegno al reddito, ex art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, è fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 11 dello stesso decreto legislativo, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 21 e del comma 4 dell'art. 23 all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di sospensione o decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento e che avverso il provvedimento dell'INPS è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Come sopra illustrato, la progettazione dei percorsi è attivata già in fase di primo colloquio che il CPI sostiene con i giovani iscritti ed è ufficializzata dalla stipula del PDS e del relativo PAI. In quest'ultimo documento sono tracciate le misure e le attività che il giovane segue nel suo processo di attivazione che, a sua volta, si realizza attraverso la prosecuzione del percorso con il CPI o attraverso l'intervento di un altro SA, scelto dal giovane tra quelli disponibili nel catalogo regionale. È possibile che nell'ambito dello stesso percorso si individuino diverse misure non tutte attivate dallo stesso soggetto attuatore. Al termine della misura specifica, pertanto, può accadere che il giovane rimanga in Garanzia Giovani in attesa di completare il proprio percorso, per esempio, con la stipula di un contratto di lavoro, agevolata dal bonus occupazionale. Oppure, altro esempio, il giovane che partecipa alla misura 2A "corso di formazione specialistica mirato all'inserimento lavorativo", rimane per i successivi 60 giorni in carico all'ente di formazione per l'attivazione di un rapporto di lavoro. In tutti i casi le risultanze delle attività svolte nell'ambito delle singole misure sono registrate nella SAP del giovane.

3) Attivazione dei percorsi e delle misure

I soggetti attuatori delle misure di Garanzia Giovani (CPI e SA per i servizi al lavoro e/o alla formazione) hanno 4 mesi di tempo dalla stipula del patto di servizio per attivare i percorsi previsti con le misure scelte dal giovane. Come chiarito dall'AdG del PON³, con la Raccomandazione del 22 aprile 2013 il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri a *“garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale”*. Come noto, le Raccomandazioni appartengono al novero degli atti giuridici non vincolanti, non implicano l'assunzione di obblighi in capo allo Stato membro ed hanno come unica finalità quella di suggerire l'adozione di un determinato comportamento, che sia coerente con l'interesse comunitario. Il contenuto della nota, pertanto non è stato trasfuso in alcuna disposizione giuridicamente vincolante all'interno del Reg. UE 1304/2013, nell'ambito del quale, infatti, non si rinviene alcun riferimento a un siffatto obbligo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'invito rivolto agli Stati membri, ed oggetto di detta Raccomandazione, deve essere interpretato alla stregua di un mero obiettivo auspicabile, ed in nessun caso è inteso come un vero e proprio criterio di ammissibilità della spesa. Pertanto, sarà ritenuta ammissibile:

- l'attivazione delle misure che sono individuate e promosse entro i 4 mesi dalla data di stipula del PdS ma la cui effettiva erogazione (o partecipazione) è stabilita oltre tale limite temporale (e comunque entro i limiti temporali di ammissibilità previsti dal PAR Lazio e/o dagli avvisi specifici). Ad esempio è possibile avviare un percorso di tirocinio oltre il termine dei 4 mesi, anche se la sua promozione è avvenuta all'interno del periodo in argomento. Stesso ragionamento è applicabile ai corsi di formazione;
- l'attivazione delle misure che sono individuate e promosse oltre i 4 mesi dalla data di stipula del PdS.

4) Criteri per la gestione di eventi successivi alla sottoscrizione del PdS e del PAI

In considerazione di quanto appena prospettato è opportuno individuare, comunque, alcuni criteri generali di gestione e organizzazione delle misure, utili a fronteggiare eventuali evenienze correlate con:

- i mutamenti delle scelte dei giovani iscritti;
- i mutamenti dei requisiti di partecipazione al Programma;
- le condizioni del mercato del lavoro;
- le eventuali criticità ed imprevisti organizzativi del sistema dei servizi per il lavoro e dei soggetti che lo costituiscono.

Gli orientamenti che seguono intervengono comunque a salvaguardia degli interessi dei giovani iscritti a Garanzia Giovani compatibilmente con le regole di funzionamento del programma e con le attività messe in campo da tutti i servizi competenti (CPI e altri SA).

Scenario 1: il giovane intende modificare le scelte già intraprese in merito ai percorsi/misure

Nel caso in cui un giovane iscritto sceglie, in prima istanza, di essere inserito in un percorso specifico e di partecipare a una delle misure previste dal PAR YEI Lazio e successivamente decide di rivedere tali scelte e intraprenderne di altre si verificano diversi scenari:

³ Con nota ufficiale n. 0003614 del 07 novembre 2014.

- prima della sottoscrizione del PDS e PAI è sempre possibile modificare le scelte già effettuate anche a fronte di autodichiarazioni già rilasciate al CPI.
- dopo la sottoscrizione del PDS e PAI si possono presentare tre sottocasi diversi:
 1. prima che il giovane sia formalmente assegnato dal CPI a un SA, è possibile al giovane riconsiderare le proprie scelte ed orientarsi verso altre misure alternative a condizione che queste siano immediatamente disponibili e attuabili in breve periodo. Può accadere, infatti, che a un giovane che abbia optato per una misura formativa classica (formazione per inserimento lavorativo), in attesa dell'assegnazione a un corso, possa rendersi subito disponibile un'opportunità di tirocinio. In questo caso, il CPI procede alla promozione del tirocinio, aggiornando il PAI del giovane;
 2. prima della scadenza dei 4 mesi e dopo essere stato assegnato dal CPI a un SA non è possibile al giovane medesimo rivedere le proprie scelte perché tale evenienza potrebbe configurarsi come un abbandono o una rinuncia della misura o dell'intero percorso concordato, con la conseguente esclusione dal Programma. Prima di procedere alla cancellazione, gli operatori verificano le cause che hanno comportato una modifica delle intenzioni del giovane preso in carico. Gli operatori dei CPI possono appurare se tali cause siano legate ad eventuali frizioni, criticità o inadempienze legate agli altri operatori ai quali il giovane potrebbe essere stato affidato (come ad esempio nel caso dei percorsi di accompagnamento al lavoro, e per le misure di tirocinio o di formazione mirata all'inserimento lavorativo). Qualora l'operatore del CPI, dopo aver interpellato sia il giovane che gli operatori assegnatari, ritenga non addebitabile al comportamento del NEET l'eventuale richiesta di variazione delle misure prescelte provvede alla rimodulazione del PAI o alla riassegnazione ad altro SA;
 3. dopo la sottoscrizione del PDS e PAI, dopo la scadenza dei 4 mesi e in caso di mancata attivazione della misura, è possibile al giovane scegliere una misura alternativa e/o un altro SA titolato alla sua erogazione. In questi casi è sempre opportuno valutare la tipologia delle misure alternative, in modo da salvaguardare la loro coerenza con le necessità formative/lavorative del soggetto e/o che si riconsiderino i bisogni del giovane attivando, magari, un ulteriore servizio di orientamento per i NEET con indice di profilazione 3 o 4. I giovani rientranti in tali casi ~~evenienze~~ sono trattati con priorità dal CPI che lo (ri)prende in carico e/o dal SA che lo prende in carico la prima volta.

Un discorso a sé stante merita la misura di accompagnamento al lavoro. In questo specifico ambito, trascorso il periodo di 4 mesi - o comunque il periodo di 4 mesi più l'eventuale proroga accordata al SA - senza alcun esito lavorativo (stipula di un contratto di lavoro) il giovane fuoriesce da Garanzia Giovani senza alcuna conseguenza sul proprio stato di disoccupazione. Infatti, nel caso citato, si considera che il giovane abbia comunque fruito del servizio di accompagnamento, ma non avendo avuto modo di valutare delle offerte di lavoro rimane in stato di disoccupazione e, previa cancellazione, può iscriversi di nuovo al Programma. Il sistema informatico traccia i passaggi appena descritti, pertanto in caso di nuova iscrizione gli operatori del CPI possono valutare se il giovane abbia necessità di interventi di rafforzamento delle competenze possedute, anche attraverso interventi di tirocinio o di formazione tradizionale, prima di proporre un nuovo percorso di accompagnamento.

Scenario 2: il giovane intende modificare le scelte già intraprese in merito ai soggetti accreditati alternativi ai CPI

La casistica può riguardare soprattutto quelle misure che prevedono l'intervento di un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro scelto in alternativa al centro per l'impiego per il proseguimento del percorso in Garanzia Giovani. Può accadere che il giovane scelga un soggetto accreditato ALFA ma, per una serie di motivi, intenda ritornare su tale decisione optando per un soggetto BETA. Anche in questa evenienza occorre distinguere i diversi casi.

- prima della sottoscrizione del PDS e PAI è sempre possibile modificare le scelte già effettuate anche a fronte di autodichiarazioni già rilasciate al CPI;
- dopo la sottoscrizione del PDS e PAI si possono presentare tre sottocasi diversi
 1. prima della scadenza dei 4 mesi non è possibile al giovane rivedere le proprie scelte perché tale evenienza potrebbe configurarsi come un abbandono o una rinuncia alla misura o all'intero percorso concordato, con la conseguente esclusione dal programma. Ciò vale a maggior ragione nel caso della misura di accompagnamento al lavoro dove il giovane ha anche firmato un CdC che regola con puntualità i diritti e gli obblighi delle parti, compresa la possibilità di recedere dall'accordo. Tale possibilità può verificarsi per il giovane, senza incorrere nella cancellazione dal Programma, solo per giustificati motivi acclarati dal CPI (uno dei sottoscrittori dell'accordo);
 2. dopo la scadenza dei 4 mesi in caso di mancata attivazione della misura da parte del SA, il giovane può chiedere al CPI con il quale ha stipulato il PdS l'assegnazione a un altro soggetto. Oppure è possibile che siano concordati interventi ulteriori. Il tempo trascorso tra la stipula del PdS e le scelte che il giovane NEET effettua nell'ambito del suo percorso in Garanzia Giovani viene in ogni caso tracciato nei Sistemi Informativi (SIL Lazio e SI.Mon. Lavoro).
 3. per quanto concerne la misura di accompagnamento al lavoro (Scheda 3), valgono le considerazioni precedentemente fatte: trascorso senza esito il periodo accordato al SA per trovare al giovane un contratto di lavoro, questo fuoriesce da Garanzia Giovani ma può iscriversi di nuovo al Programma.

4.1 Modifica delle scelte dei giovani in caso di avvio del Servizio civile

Uno scenario particolare può configurarsi a fronte della partecipazione del giovane alle selezioni per la partecipazione al Servizio civile nazionale. In questo caso diverse sono le ipotesi che possono realizzarsi:

1. **un giovane è registrato ai portali ClicLavoro o LazioLavoro ma non risulta aver perfezionato l'adesione al Programma o, pur avendo correttamente aderito, non risulta ancora preso in carico. Al contempo lo stesso giovane partecipa alle selezioni del bando per il Servizio Civile Nazionale o Regionale in Garanzia Giovani.**

Per questa evenienza si applicano le disposizioni del decreto Ministeriale DD 115/II/2015 del 30 Aprile 2015 e precisamente: Il MLPS, insieme con la regione competente, procede alla verifica dell'effettiva registrazione sul portale nazionale o sul portale regionale dei giovani che alla data di avvio al Servizio civile risultino non aver completato l'adesione o non ancora presi in carico dalle strutture competenti. Ferma restando la necessità di possedere e conservare i requisiti previsti per la partecipazione al Programma Garanzia Giovani, i volontari avviati al Servizio civile che si trovino nelle condizioni sopra descritte, trascorsi 90 giorni dalla

data di inizio del servizio senza aver completato la presa in carico, si intendono presi in carico ai soli fini dell'avviamento al Servizio civile nazionale. La presa in carico decorre alla data di scadenza del suddetto termine di 90 giorni, sempre che i servizi competenti non comunichino la sussistenza di eventuali cause ostative. In questo caso gli enti che ospitano il Servizio civile nazionale acquisiscono dai giovani interessati l'autocertificazione in ordine alla presenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Programma Garanzia Giovani. Il MLPS e le Regioni, ciascuno per la parte di propria competenza, avranno cura di aggiornare la posizione dei giovani interessati sulle rispettive banche dati.

2. un giovane è iscritto a Garanzia Giovani ha stipulato il PdS con il CPI e ha scelto una particolare misura ma, in attesa che questa venga erogata/attivata o dal CPI o da altro SA, lo stesso partecipa alle selezioni del bando per il Servizio Civile nazionale risultando idoneo.

In questo caso il giovane può iniziare la misura di Servizio civile. Gli operatori del CPI procederanno all'aggiornamento del PDS e del PAI e della SAP con la misura effettivamente attuata.

3. un giovane è iscritto a Garanzia Giovani ha stipulato il PDS con il CPI, ha scelto una particolare misura e parimenti partecipa alle selezioni di un bando di Servizio Civile nazionale. Poi il giovane fruisce effettivamente della prima misura scelta e nel frattempo è giudicato idoneo all'avvio del servizio civile.

In tal caso se il giovane intende abbandonare la misura in corso per essere avviato al progetto di Servizio civile, può farlo dandone comunicazione al CPI con il quale ha stipulato il PdS ed eventualmente al SA al quale era stato assegnato. Gli operatori del CPI procederanno all'aggiornamento del PDS del PAI e della SAP con la misura effettivamente attuata. Solo in questa ipotesi e solo a fronte di idoneità per il Servizio Civile, l'interruzione della misura non è da considerarsi come abbandono o rinuncia da parte del ragazzo. Le conseguenze sulla misura interrotta variano come individuato nel modo seguente:

- **Tirocinio:** al giovane verranno riconosciute le eventuali indennità di tirocinio spettanti, a condizione che vengano rispettate le regole specifiche dell'avviso. In caso di espletamento di almeno il 50% del tirocinio al soggetto promotore privato, è riconosciuto il rimborso del servizio secondo le modalità previste dall'avviso;
- **Accompagnamento al lavoro:** il recesso anticipato del CdC da parte del ragazzo è considerato automaticamente "per giusta causa". Al SA è riconosciuto in tal caso il 10% del rimborso previsto secondo le modalità previste dall'avviso specifico;
- **Formazione:** nel caso il giovane rinunci o interrompa il corso di formazione per intraprendere il Servizio civile si applica quanto previsto dall'avviso specifico per la misura 2.A.

4.2 Nuove adesioni e possibilità di reiterazione delle misure

Con l'approvazione del "Vademecum sulla gestione degli stati in nel Programma Garanzia Giovani" (prot. n.0001603 del 09.12.2014) è resa operativa la possibilità dei giovani di cancellarsi e iscriversi di nuovo al programma. Tale opzione deve essere considerata anche in combinato disposto con l'opportunità di fruire di altre misure o di reiterare le medesime. La scelta regionale in tal senso è quella di lasciare ampia possibilità al giovane di fruire virtualmente e per ogni nuova adesione di tutte le misure previste, compatibilmente con lo stato di attuazione del PAR Lazio.

A ciascuno dei giovani destinatari previsti sarà permesso, a prescindere dal fatto che abbiano completato positivamente o meno la loro partecipazione al Programma, effettuare una nuova adesione, ferma restando la necessità di rispettare l'ordine cronologico e tenuto conto degli esiti del monitoraggio periodico dell'iniziativa e dell'avanzamento finanziario del PAR Lazio.

In questo caso il giovane dovrà sempre possedere i necessari requisiti al momento della registrazione al programma e al momento dell'avvio delle misure e mantenerli durante tutto il percorso (essere un NEET, ossia avere un'età compresa tra i 15 e i 29 anni ed essere disoccupato ai sensi delle vigenti norme in materia e non frequentare corsi di formazione e/o svolgere tirocini curriculari o extracurriculari). La perdita del requisito dell'età (cioè il raggiungimento del trentesimo anno di età) dopo la registrazione al programma non comporta l'esclusione dallo stesso. La perdita degli altri requisiti dopo la registrazione al programma comportano la cancellazione dallo stesso (vedi anche par. 5.2 Requisiti del partecipante - Anagrafica).

Ciò premesso, l'opportunità di combinare/ripetere le misure a fronte di nuove iscrizioni è sempre possibile, salvo quanto diversamente specificato negli avvisi regionali o negli avvisi/disposizioni promossi da altri soggetti attuatori/organismi intermedi (come ad esempio: INPS per quel che concerne l'erogazione del bonus occupazionale, il Dipartimento della Gioventù per quel che concerne il bando di servizio civile o Invitalia Spa nel caso del Fondo rotativo *SELFIEmployment*).

Secondo le indicazioni del MLPS fornite con nota prot. n. 0019303 del 09.09.2015, eventuali nuove iscrizioni di NEET che abbiano già aderito in passato al programma, sono in via generale previste per coloro che abbiano terminato i percorsi progettati, prescindendo dagli esiti occupazionali.

Il MLPS ha, inoltre, chiarito che in caso di interruzioni della misura per causa non imputabile al giovane, ma qualora lo stesso sia fuoriuscito dal Programma, è possibile la reiterazione della misura, eventualmente già fruita in precedenza, ma a valere su di una nuova iscrizione, a condizione della sussistenza dei requisiti e del rispetto del criterio cronologico di adesione.

Nel caso dei tirocini extracurriculari (scheda 5), i CPI e i soggetti promotori sono tenuti ad approfondire e valutare presso i soggetti ospitanti le motivazioni alla base della reiterazione della misura formativa, anche alla stregua degli obblighi e limiti posti dall'Avviso e dalla DGR 199/2013 smi. **Nel caso in cui uno stesso NEET intenda svolgere un secondo tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, sia la necessità di approfondire e valutare in via preventiva le reali motivazioni delle parti alla base della reiterazione, sia di prestare la massima attenzione e vigilare affinché, durante la compilazione e stipula del PF, l'attività formativa indicata sia relativa ad un profilo professionale effettivamente ed inequivocabilmente distinto da quello precedentemente ricoperto.**

Si consiglia, comunque, ai CPI e ai soggetti promotori di progettare con i giovani che intendano riscriversi al programma percorsi alternativi rispetto a quelli già svolti.

Al fine di valutare la possibilità o meno di ripetere le misure o di combinarle tra loro, elemento dirimente è sempre la singola adesione del giovane. Lo schema n. 2 delinea la configurazione dei percorsi attraverso la combinazione delle diverse misure (opportunità) del PAR Lazio.

Come già anticipato tali percorsi non sono sovrapponibili nell'ambito della medesima iscrizione e adesione (ossia a fronte della medesima sottoscrizione del PDS e del PAI).

Anche a fronte di adesioni reiterate da parte dello stesso giovane, è comunque obiettivo prioritario del programma quello di garantire "pari opportunità" di trattamento considerando le adesioni di tutti coloro che sono al loro primo "ingresso" nei percorsi della Garanzia. Il criterio

cronologico delle adesioni è pertanto l'unico oggettivamente applicabile e sul quale non sono ammesse deroghe, salvo i casi particolari, da valutare sul momento, quelli individuati negli avvisi e nelle disposizioni ministeriali e/o regionali specifiche (circolari, note di chiarimento) e i casi di interruzione del percorso per incolpevolezza del giovane).

In applicazione del criterio cronologico di adesione si tenga presente che, nonostante sia possibile per principio offrire ancora tutte le opportunità di Garanzia Giovani a chi aderisce nuovamente al programma, nei fatti e nella realtà concreta di attuazione tale eventualità non sempre è realizzabile stando la numerosità dei giovani in attesa del primo avvio, la limitatezza delle risorse che sottendono l'erogazione delle misure e la scadenza prossima del programma.

4.3 Adesione e Regime territoriale

Il PON, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014, è un Programma che ha come ambito geografico tutto il territorio nazionale (cfr. note prot. n. 0012807 del 04/06/2015, prot. n. 0016948 del 22/07/2015, prot. n. 19303 del 09/09/2015).

Nell'ambito del PON, la ripartizione dei fondi tra le Regioni è basata sul numero di NEET residenti sul proprio territorio regionale: pertanto la Regione provvede a finanziare le azioni poste nei confronti dei propri residenti anche se fruite in altre Regioni italiane. In tal caso, la Regione di residenza provvede al rimborso dei costi sostenuti dalla Regione erogante, secondo quanto da quest'ultima stabilito nei propri Avvisi per le misure di riferimento.

5) Gestione degli interventi e delle misure

5.1 Destinatari degli avvisi pubblici del programma Garanzia Giovani

Al momento dell'accesso alla Garanzia Giovani, i giovani devono possedere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di formazione;
- non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari;
- essere disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 150/2015, fatta eccezione per i "lavoratori a rischio di disoccupazione" di cui al comma 4 del medesimo articolo, e ai sensi del paragrafo n. 1 e 2 della Circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015
- essere immediatamente disponibili al lavoro.

Non può partecipare a Garanzia Giovani:

- chi frequenta un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- chi sta seguendo un corso di formazione compresi i corsi di aggiornamento per l'esercizio della professione o i corsi (tirocinio/praticantato) per l'iscrizione al proprio albo professionale e il mantenimento di tale iscrizione;
- chi sta facendo il servizio civile perché questo è "assimilabile" ad una esperienza lavorativa;
- chi sta svolgendo un tirocinio in quanto misura formativa;

- chi è in cassa integrazione o in contratto di solidarietà, in quanto in entrambi i casi trattasi di tutele in costanza di rapporto di lavoro.

N.B. sono ammessi i giovani in “stato di sospensione dello stato di disoccupazione”, cioè con contratti di lavoro fino a 6 mesi (cfr. art. 19 del d.lgs. n. 150/2015).

5.2 Requisiti del partecipante

Anagrafica

Per anagrafica si intendono i requisiti della residenza e dell'età. In merito allo status di residente, la CE ha chiarito che la residenza di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/2013 deve essere intesa come il luogo in cui la persona vive ed è dimostrabile attraverso un documento, ad esempio un permesso di soggiorno, la registrazione nel comune, l'indirizzo permanente o prova equivalente. Pertanto non è possibile escludere i giovani NEET che detengono la cittadinanza di un altro Stato Membro e che allo stesso tempo risiedono ufficialmente in una Regione italiana o nella Provincia Autonoma di Trento individuata nell'ambito del Programma: tale esclusione non sarebbe in linea con il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, di cui all'articolo 18 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

L'individuazione del requisito anagrafico discende, a sua volta, direttamente da quanto stabilito nel PON IOG e da quanto chiarito dalle comunicazioni ministeriali successive. Il giovane NEET destinatario dell'avviso deve rientrare nell'intervallo di età richiesto e tale verifica viene svolta al momento dell'adesione al programma Garanzia Giovani. Perciò, fermo restando le altre condizioni poste dal Programma, sono ammissibili alle misure tutti coloro che al momento dell'adesione hanno compiuto 29 anni (il che significa 29 anni e 364 giorni). Tale specificazione è valida per tutti gli avvisi sinora adottati e per l'accesso al bonus occupazionale. Si segnala che la perdita del **requisito dell'età** (cioè il raggiungimento del trentesimo anno di età) dopo la **registrazione al programma** non comporta l'esclusione dallo stesso. La **perdita degli altri requisiti** dopo la registrazione al programma comporta la **cancellazione**.

È possibile che diverse declinazioni dello stesso requisito possano occorrere laddove alle misure di Garanzia Giovani afferiscano ulteriori specificazioni derivanti da normative regionali o nazionali, come l'**apprendistato di alta formazione e di ricerca**, il **servizio civile** (limite 28 anni), l'**accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start-up di impresa e la mobilità professionale territoriale e transnazionale**. Per queste ultime misure, infatti, sono ammissibili i giovani di età ricompresa tra 18-29 anni (28 e 364 giorni) così come prescritto correttamente dai relativi avvisi pubblici.

Non inserimento in un percorso di studi o formativo e titolo di studio

Ai fini della verifica del possesso del requisito del non inserimento in un percorso di studi o formativo, il giovane che intenda aderire al Programma non deve risultare presente:

- in una banca dati relativa alla formazione finanziata con risorse pubbliche o private;
- nell'anagrafe nazionale degli studenti, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, disciplinata da apposita Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (da stipulare);
- in una banca dati degli iscritti di alcuna all'Università (pubblica o privata);
- in alcuna banca dati (formazione, lavoro o istruzione) delle regioni aderenti al Programma o

della Provincia Autonoma di Trento.

Gli studenti (di percorsi scolastici, formativi o universitari) non sono ammissibili alla Garanzia Giovani.

Il giovane NEET, già aderente al Programma, può iscriversi e frequentare corsi di aggiornamento e/o di formazione – anche online o in FAD – contestualmente allo svolgimento delle attività di una misura di Garanzia Giovani, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il corso non preveda il rilascio di attestazioni e/o di certificazioni formative;
- il corso non permetta l'acquisizione/il riconoscimento di crediti formativi spendibili per successivi percorsi di istruzione e formazione;
- la frequentazione del corso risulti conciliabile con le attività previste dalle singole misure "in trattamento" ovvero non ne rischi di pregiudicare il corretto svolgimento.

Inoltre, per una recente casistica relativa ad un giovane migrante (nello specifico rifugiato politico) l'AdG ha indicato, con comunicazione del 21 aprile 2016, che il requisito di NEET non decade *"nel caso di frequenza di un corso di formazione di base per l'acquisizione di competenze linguistiche, in quanto quest'ultimo può essere validamente considerato come attività propedeutica alla presa in carico e all'erogazione delle misure del Programma"*.

Il target previsto dalla Garanzia Giovani è relativo ai giovani compresi tra i 15 e i 29 anni che, usciti dal sistema scolastico o formativo, non trovano collocazione nel mercato del lavoro.

Nel caso di titoli di studio conseguiti all'estero per i quali non esiste equipollenza con titolo di studio italiano occorrerà scegliere, tra le differenti possibilità proposte sul sito all'interno della "Registrazione Garanzia Giovani" nel campo "Livello di studio", il titolo italiano maggiormente prossimo a quello conseguito all'estero dai giovani, seppur non riconosciuto nel nostro Paese.

Stato occupazionale

Per questo requisito si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 relativo allo stato di disoccupazione.

Per la totalità degli iscritti al programma, l'operatore del CPI verifica lo status occupazionale tramite i sistemi informativi in dotazione, ai fini dell'acquisizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).

Gli operatori dei CPI sono tenuti a verificare periodicamente la presenza di Comunicazioni Obbligatorie attive associate ai nominativi dei giovani iscritti, distinguendo tra queste le CO incentivate che vengono comunicate dalla DG SIIT in base al flusso informativo con INPS.

Specificamente per il requisito dello stato di occupazione, gli operatori dei CPI al momento del controllo iniziale (cfr. par. 5.3.1) sono tenuti a verificare se il giovane sia o meno disoccupato ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, nonché se lo fosse anche alla data di registrazione al Programma, mediante una verifica sulla presenza di eventuali CO attive in detti momenti, associate al nominativo del giovane iscritto, distinguendo tra queste le CO incentivate che vengono comunicate dalla DG SIITC in base al flusso informativo con INPS.

Con riferimento alle sole CO non incentivate dalle quali si evince la perdita del requisito della non occupazione - successivamente alla presa in carico ovvero dopo l'adesione a una politica attiva – lo stato del giovane è posto in latenza per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla data della CO. In questo periodo le Regioni potranno attivarsi in comunicazione con i datori di lavoro (soggetti obbligati e/o soggetti abilitati) segnalando la disponibilità di accedere all'incentivo del Bonus

Occupazionale per il rapporto di lavoro attivato con il giovane già iscritto al programma. Decorso tale termine (60 giorni) si verificherà in ogni caso la cancellazione d'ufficio per mancanza di requisiti:

- se la CO attiva è successiva alla presa in carico, per la Regione presso cui il giovane è stato preso in carico;
- se la CO attiva è successiva all'adesione alla politica attiva e quindi all'inizio del trattamento, per la Regione presso cui il giovane ha aderito a politica attiva e quindi ha iniziato il trattamento.

L'operatore provvede alla stampa e all'archiviazione delle risultanze della verifica nel fascicolo del giovane (anche in formato digitale).

Rifiuto e cancellazione

Il giovane può rifiutare la misura di politica offerta dal servizio competente, oppure abbandonare una misura già intrapresa. In questo caso, il giovane viene cancellato dal programma, ma può nuovamente risciversi, perdendo relativamente ai tempi di chiamata le priorità collegate alla precedente iscrizione.

In caso di rifiuto o di abbandono della misura senza giustificato motivo possono applicarsi le disposizioni previste dall'art. 21 del d.lgs.150/2015.

In caso di sottoscrizione del Contratto di Collocazione (cfr. Misura 3), qualora dovesse verificarsi il rifiuto di un'offerta di lavoro (fermo restando quanto appena specificato), si applicano le disposizioni previste nel medesimo contratto.

Il giovane, che sia iscritto al Programma Garanzia Giovani o che sia stato già preso in carico dal CPI, qualora riceva un'offerta di lavoro, decida di iscriversi ad un corso di formazione, ovvero scelga di riprendere gli studi indipendentemente dagli interventi di Garanzia Giovani, verrà cancellato dal Programma, atteso che l'obiettivo principale di reinserimento sul mercato del lavoro sia stato comunque raggiunto. Durante tutto il periodo di durata del Programma, sarà in ogni caso possibile iscriversi nuovamente, sempre nel rispetto delle condizioni previste.

Interruzione della Misura

Il MLPS ha chiarito che in caso di interruzioni della misura per causa non imputabile al giovane è possibile il riavvio della misura, in relazione alla stessa adesione⁴.

Al CPI spetta valutare e verificare le concrete motivazioni alla base dell'interruzione, al fine di accertare se le stesse siano o meno ascrivibili ad un comportamento non giustificato del soggetto ospitante ovvero se il giovane abbia contribuito a darne causa, adottando ogni conseguenziale provvedimento.

Qualora all'esito della predetta valutazione/verifica si riscontri che al giovane non può essere mosso alcun concreto addebito, la sua adesione rimane in stato T all'interno del Programma.

Nel caso l'interruzione sia dovuta a cause imputabili al giovane, queste configurano un'espressa rinuncia alla misura e comportano pertanto la cancellazione dal Programma.

Rifugiati e richiedenti asilo

I rifugiati e i richiedenti asilo, come suggerito dalla CE, possono ricevere il sostegno del FSE (e quindi dal Programma YEI) solo a condizione che abbiano acquisito lo status di migrante legale in conformità alle norme nazionali, che consente loro di partecipare al mercato del lavoro. È

⁴ Si veda al riguardo la nota della Direzione Regionale Lavoro prot. n. 517861 del 29/09/2015.

opportuno ricordare che il diritto al lavoro può essere esercitato dai richiedenti asilo solo dopo sei mesi di permanenza sul territorio nazionale senza che sia intervenuta la decisione sulla domanda di asilo (ovvero il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo non può lavorare per i primi 6 mesi). Nel caso in cui la Commissione territoriale neghi il riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria è necessario interrompere il rapporto di lavoro con il richiedente asilo. Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi:

- l'art. 7 decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 e s.m.i. che dispone che i richiedenti asilo sono autorizzati a permanere sul territorio nazionale durante l'esame della domanda e fino alla definizione della procedura da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale”;
- l'art. 22, commi 1 e 3 del Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 che prevedono che “Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente” e che “I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente”.

Ai fini del corretto instradamento del giovane verso il percorso ritenuto più adeguato, la verifica di quanto sopra descritto (e di tutti i requisiti previsti) deve essere effettuata dall'operatore del CPI nell'ambito della fase di presa in carico, prima della sottoscrizione del PdS.

Lo status di NEET del giovane migrante (nello specifico rifugiato politico o richiedente asilo) non decade per perdita di requisiti nel caso di frequenza di un corso di formazione di base per l'acquisizione di competenze linguistiche, in quanto quest'ultimo può essere validamente considerato come attività propedeutica alla presa in carico e all'erogazione delle misure del Programma Garanzia Giovani. Inoltre, nulla osta alla possibilità per un giovane NEET rifugiato politico o richiedente asilo di seguire un corso analogo (anche in modalità FAD) purché siano rispettate le condizioni specificate dall'AdG e riportate a pag. 26.

5.3 Attività necessaria alla verifica dello stato di NEET

I CPI sono tenuti ad assicurare, attraverso apposite attività di verifica, la sussistenza in capo ai giovani dei requisiti di NEET necessari ad accedere al Programma, sia in fase di iscrizione che di erogazione di una misura.

Le attività di verifica vanno effettuate:

- all'iscrizione, attraverso tale verifica si determina la sussistenza dei requisiti previsti dal programma al momento della presa in carico del giovane;
- al momento dell'erogazione di una qualsiasi Misura prevista dal Programma, per verificare che sussistano/permangano in capo al giovane i requisiti necessari ad allocarlo nella categoria di NEET.

5.3.1 Verifica all'iscrizione

L'Operatore incaricato del CPI deve:

- identificare il giovane attraverso la presa visione e acquisizione della copia del documento

di identità (il CPI deve procedere anche all'acquisizione di una autodichiarazione [Allegato 3] specifica ex DPR 445/2000 smi sulla residenza effettiva);

- verificare la sua corretta registrazione tramite i portali web www.cliclavoro.gov.it; www.garanzীগiovani.gov.it o www.regione.lazio.it/garanzীগiovani;
- verificare i dati anagrafici già presenti nella SAP, ovvero:
 - età tra i 15 e 29 anni;
 - residenza in una delle Regioni italiane o nella Provincia autonoma di Trento (da autocertificazione [Allegato 3] rilasciata ai sensi della legge 445/2000 smi⁵).

Se il giovane non è in possesso dei requisiti anagrafici al momento dell'iscrizione nei portali o non è residente in una delle regioni/provincia autonoma aderenti al programma (verificabile tramite acquisizione di autodichiarazione ex DPR 445/2000 smi [Allegato 3]) deve essere cancellato da Garanzia Giovani.

Se la verifica ha esito positivo, l'Operatore apre un fascicolo dedicato al giovane e procede, mediante consultazione delle banche dati a disposizione del CPI, al controllo sulla sussistenza dei requisiti legati allo stato occupazionale del giovane al momento della registrazione⁶ come di seguito indicati:

- essere disoccupato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e ai sensi della Circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre;
- non svolgere un tirocinio in quanto misura formativa;
- non essere in cassa integrazione o in contratto di solidarietà;
- essere immediatamente disponibile al lavoro.

Solo qualora le banche dati non risultino accessibili o disponibili dal CPI, l'Operatore può procedere all'acquisizione di un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 [Allegato 3], nella quale il giovane dichiara anche di non avere rapporti di lavoro attivi al di fuori del territorio della Regione in cui è stato preso in carico.

Se la verifica ha esito positivo l'Operatore procede a controllare, attraverso la consultazione delle banche dati regionali e/o del MIUR, la sussistenza dei requisiti legati allo stato di istruzione del giovane come di seguito indicati:

- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di formazione;
- non stare svolgendo un tirocinio curriculare, in quanto misura formativa;
- non seguire un corso di formazione, compresi corsi di aggiornamento professionale per l'esercizio della professione/mantenimento iscrizione all'albo.

I controlli avvengono in via prioritaria attraverso la consultazione delle banche dati a disposizione dei CPI, le banche dati regionali o, ove possibile, quelle messe a disposizione dal MIUR per solo il requisito dell'istruzione/formazione.

In caso di esito negativo della verifica il CPI procede alla cancellazione del giovane dal Programma, registrandolo a sistema con il passaggio allo stato "C".

Solo qualora le banche dati non risultino disponibili o accessibili dal CPI, l'Operatore può procedere all'acquisizione di un'autocertificazione resa dal giovane ai sensi del DPR 445/2000

⁵ La Provincia Autonoma di Bolzano non aderisce al Programma Garanzia Giovani.

⁶ Con la Circolare n. 34 del 23 dicembre 2015 "D.lgs. n. 150/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. 10/12/2014 n. 183 – prime indicazioni", il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che, con specifico riferimento ai Programmi di inserimento lavorativo, quale Garanzia Giovani, lo stato di disoccupazione andrà verificato esclusivamente con riferimento a due momenti: al momento della registrazione al Programma e al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva, a nulla rilevando se la condizione di disoccupazione sia stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l'inizio del servizio o della misura di politica attiva.

[Allegato 3]. In tale ultimo caso, l'Operatore è obbligato ad accertare ex artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 smi, mediante controlli nelle stesse banche dati, nel momento in cui risulteranno fruibili, la veridicità delle informazioni contenute nell'autodichiarazione.

Per i controlli da effettuarsi sulle autodichiarazioni relativamente al requisito dell'istruzione/formazione, gli operatori provvedono a inoltrare alla Regione un elenco dettagliato dei soggetti per i quali occorre svolgere la verifica; la Regione provvede, per quanto di competenza, alle verifiche sulla formazione professionale cofinanziata, e a trasmettere al Ministero del Lavoro gli stessi nominativi, il quale provvederà con il MIUR alle verifiche sul requisito dell'istruzione.

Le verifiche effettuate per ciascun giovane, qualora con esito positivo, sono registrate in una apposita checklist⁷ a firma dell'operatore [Allegato 1]. La checklist è conservata nel fascicolo del giovane.

Box n. 3 – Fascicolo del giovane

L'operatore del CPI, sia in fase di verifica all'iscrizione che in itinere, dopo aver effettuato il controllo sul possesso dei requisiti dell'età anagrafica presenti sulla SAP e della residenza, dovrà, prima di procedere con le successive verifiche dello stato occupazionale, aprire un fascicolo nominativo dedicato per ciascun partecipante al Programma.

Nel fascicolo del giovane (che può essere creato e archiviato in formato digitale) devono essere inseriti:

- la mail di convocazione;
- la documentazione inerente all'iscrizione del giovane;
- la copia del documento di identità visionato dall'operatore (anche scansionata in caso di archivio digitale) e l'autocertificazione relativa alla residenza effettiva;
- l'autocertificazione resa dal giovane ai sensi del DPR 445/2000 smi sui requisiti legati allo stato occupazionale [Allegato 3];
- l'esito delle relative verifiche effettuate, anche eventualmente sui sistemi informativi se disponibili, sullo stato occupazionale;
- l'autocertificazione resa dal giovane ai sensi del DPR 445/2000 smi sui requisiti legati allo stato di istruzione [Allegato 3];
- la DID del giovane;
- la dichiarazione con la quale il giovane si impegna a comunicare qualsiasi variazione del suo stato sia occupazionale che di istruzione [Allegato 3];
- la profilazione del giovane;
- il PDS e il PAI stipulati;
- l'esito dei controlli sul campione ex DPR 445/2000 smi delle autodichiarazioni dei giovani trasmesse dai SA.

Nel caso di archivio digitale, tale documentazione deve essere archiviata nel fascicolo del giovane, e ove i documenti non sono stati acquisiti in formato digitale, devono essere scansionati e salvati nella relativa cartella digitale.

Nel fascicolo del giovane andranno anche inseriti gli esiti dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di documentazione amministrativa dai CPI sul campione estratto dalle autodichiarazioni rese dai

⁷ Per tutte le verifiche dello stato di NEET eseguite tra il 14 giugno 2014, data di adozione del primo avviso pubblico di attuazione delle Misure del PAR Lazio, e il 31 dicembre 2015 (controllare la data della prima checklist inviata ai CPI), nonché fino alla data di adozione formale del Si.Ge.Co., con il quale si recepisce la procedura P20 adottata dall'AdG, il CPI attesta la loro avvenuta esecuzione cumulativamente per tutti i giovani presi in carico, attraverso l'utilizzo di un format di attestazione della verifica dello stato NEET, che dovrà essere compilato, conservato e reso disponibile per eventuali controlli in loco.

giovani ai sensi del DPR 445/2000 e smi [Allegato 3], e acquisite dai SA nel caso di verifica dello stato di NEET successiva all'iscrizione,

Ogni atto acquisito o verificato comprovante i requisiti del giovane e documentante le attività svolte dall'operatore deve essere conservato nel fascicolo del giovane (eventualmente anche in formato digitale).

L'operatore, solo nel caso di esito positivo delle attività di verifica, durante l'esecuzione delle sopra descritte procedure provvederà anche compilare la relativa checklist (Allegato 1), che dovrà essere archiviata all'interno del fascicolo del giovane, e nel caso di archivio digitale andrà scansionata e salvata nella relativa cartella digitale.

5.3.2 Verifica successiva all'iscrizione

La verifica viene effettuata nei seguenti casi:

- al momento dell'erogazione di una qualsiasi misura prevista dal Programma (la prima nel caso di più misure combinate, e comunque non prima di 60 gg. dalla "presa in carico" o dalla fine di una misura e l'inizio della successiva);
- in ogni momento a seguito di segnalazione della DG SIITC per anomalie riscontrate nella SAP.

Ad eccezione della fase di verifica dell'identità, della registrazione e dell'anagrafica SAP, il flusso procedimentale di controllo è identico a quello descritto per la verifica effettuata all'iscrizione.

La procedura di verifica successiva all'iscrizione è svolta, nei casi previsti dagli Avvisi, dai SA qualora siano responsabili dell'attuazione di determinate misure. In questo caso i SA, non avendo accesso alle banche dati disponibili dei CPI, sono tenuti ad effettuare il controllo mediante acquisizione di autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

I SA provvedono ad estrarre dall'universo delle autodichiarazioni acquisite dai giovani, un campione per il controllo previsto dalla legge vigente e lo trasmettono al CPI territorialmente competente.

Anche nel caso della verifica successiva all'iscrizione, le verifiche effettuate per ciascun giovane, qualora con esito positivo, sono registrate in una apposita checklist⁸ a firma dell'operatore [Allegato 2]. La checklist è conservata nel fascicolo del giovane.

Per quanto riguarda le autodichiarazioni ex DPR 445/2000, acquisite dall'operatore del SA durante la verifica in itinere, al fine di garantire gli idonei controlli sulle informazioni rese dal giovane, lo stesso SA provvede ad estrarre il campione previsto dalla normativa in materia di documentazione amministrativa e ad inviarlo al CPI territorialmente competente che procederà all'esecuzione degli effettivi riscontri.

Box n. 4 – Estrazione del campione documentazione amministrativa

L'attività di estrazione del campione ex art. 71 del DPR 445/2000 smi è responsabilità del SA.

Di seguito sono riportati alcuni criteri esemplificativi, ai quali gli operatori del SA possono ricorrere per l'espletamento di tale attività.

Per l'estrazione del predetto campione, pari al 10% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto

⁸ Per tutte le verifiche dello stato di NEET eseguite tra il 14 giugno 2014, data di adozione del primo avviso pubblico di attuazione delle Misure del PAR Lazio, e il 31 dicembre 2015, nonché fino alla data di adozione formale del Si.Ge.Co., con il quale si recepisce la procedura P20 adottata dall'AdG, il CPI attesta la loro avvenuta esecuzione cumulativamente per tutti i giovani presi in carico, attraverso l'utilizzo di un format di attestazione della verifica dello stato NEET, che dovrà essere compilato, conservato e reso disponibile per eventuali controlli in loco.


di notorietà presentate dai NEET, l'operatore del SA, assicurando comunque un'effettiva selezione casuale, procede alternativamente mediante:

- sorteggio periodico;
- definizione (anche automatica) del campione su base numerica/misura.

Il SA può anche sottoporre al controllo del CPI specifici casi ogni qual volta sorgano fondati dubbi o comunque emergano elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni del NEET configurino in modo non corretto stati, fatti o qualità dichiarati.

L'estrazione del campione deve essere effettuata con cadenza non inferiore a 15 giorni. Di tali operazioni viene redatto un succinto verbale, conservato presso il SA.

Attività di verifica dello stato di NEET



5.4 Il passaggio di stato del NEET all'interno di Garanzia Giovani

Il giovane che aderisce a Garanzia Giovani passa attraverso varie fasi che devono essere tracciate, per:

- comprendere a che punto si trovi il giovane nell'attivazione e coinvolgimento nelle misure previste;
- registrare l'eventuale non ammissibilità del giovane ai percorsi di garanzia giovani, per mancanza dei requisiti;
- registrare le decisioni del giovane in merito a eventuali interruzioni anticipate o rifiuti o mancata presentazione davanti ai servizi competenti;
- tracciare le conseguenze che derivano dal rifiuto del giovane rispetto alla Garanzia Giovani;
- rilevare la conclusione naturale della partecipazione del giovane a Garanzia Giovani.

Attraverso la gestione degli stati vengono quindi rappresentate le diverse fasi del percorso e la posizione che rispetto ad esse il giovane NEET assume, dall'adesione alla conclusione, evidenziandone tutti i possibili esiti, sia che scaturiscano da decisioni del giovane che dalle azioni messe in campo.

In breve lo "stato di adesione" è valorizzato da una lettera identificativa della condizione nell'ambito del percorso. Il percorso lineare si svolge nel seguente modo:

1. Stato A (adesione attiva):

- il giovane aderisce a Garanzia Giovani;
- l'adesione può essere in più Regioni/Prov. di Trento e per ognuna di esse lo stato è registrato in A.

2. Stato P (presa in carico):

- il giovane viene preso in carico dai servizi competenti di una Regione/Prov. di Trento;
- la presa in carico si concretizza con la firma del Patto di Servizio, Piano di Azione individuale e con la profilazione.

3. Stato T (trattato):

- il giovane accetta la prima politica attiva successivamente alla presa in carico.

4. Stato F (fine partecipazione):

- il giovane finisce positivamente la partecipazione a Garanzia Giovani.

In generale, il percorso lineare del giovane dentro Garanzia Giovani può subire alcune variazioni dipendenti da comportamenti del giovane o delle attività di verifica degli operatori dei servizi competenti.

Alcune eccezioni al percorso regolare del NEET in Garanzia Giovani possono avvenire prima della presa in carico. In questi casi abbiamo i seguenti stati:

1. Stato D (adesione annullata):

- il giovane ha deciso di cancellare l'adesione in una o più Regioni/Prov. di Trento.

2. Stato U (cancellazione d'ufficio):

- il giovane non si presenta ai servizi competenti entro 2 mesi dalla registrazione al programma.

3. Stato C (cancellazione per mancanza dei requisiti):

- il giovane si presenta ma l'operatore accerta la mancanza dei requisiti.

4. Stato X (cancellazione d'ufficio dell'adesione per rifiuto dell'adesione, per rifiuto presa in carico e mancata firma del patto):

- il giovane si presenta, ma rifiuta la presa in carico e non firma il patto di servizio.

5. Stato N (chiusura d'ufficio dell'adesione per avvenuta presa in carico in altra Regione/Prov. di Trento):

- il giovane è stato preso in carico da un'altra Regione/Prov. di Trento e ha sottoscritto un Patto di Servizio in quella Regione. Si segnala, altresì, che nel caso di adesione in diverse regioni, d'ufficio a cura del MLPS attraverso il NODO regionale, lo stato del giovane preso in carico in altra Regione/Prov. di Trento viene riportato in STATO N.

Altre eccezioni al percorso lineare in Garanzia Giovani possono avvenire dopo la presa in carico. In questi casi abbiamo i seguenti stati:

1. Stato C (cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti):


- il giovane perde la condizione di neet dopo la presa in carico (es. il giovane ha trovato lavoro)

2. Stato R (annullamento d'ufficio per rifiuto o abbandono della politica attiva):

- il giovane rifiuta una politica proposta;
- il giovane, dopo aver iniziato una politica, l'abbandona.

In tutti i casi in cui è intervenuta la cancellazione d'ufficio o l'annullamento dell'iscrizione al Programma Garanzia Giovani, il giovane può iscriversi nuovamente al programma (se è ancora in possesso o torna in possesso dei requisiti), ma deve ripercorrere l'iter partendo dall'adesione. Nei casi di cancellazione/annullamento dopo la presa in carico, il giovane deve comunque sottoscrivere un nuovo patto di servizio.

Diagramma degli stati



assaggio di stato	Come avviene il passaggio	Azioni CPI	Azioni SA
→A	Su istanza del giovane che aderisce al programma su portale nazionale/regionale	-	-
A → D	Su istanza del giovane che annulla l'adesione	-	-
A → U	Nel caso il giovane non si presenti presso il CPI	Registrazione dello stato "U" in SIL Lazio (attraverso portale Lazio Lavoro)	-
A → N	Automaticamente quando avviene presa in carico in un'altra Regione	-	-
A → X	Su istanza del giovane che non firma il PdS	Registrazione dello stato "X" in SIL Lazio (attraverso portale Lazio Lavoro)	-
A → P	Su istanza del giovane che si presenta al CPI, a seguito di convocazione, della connessa positiva verifica dei requisiti "NEET" all'avvio e della sottoscrizione del PdS	Esecuzione verifiche relative a "Procedura verifica requisiti NEET all'avvio", loro registrazione in relativa Checklist, registrazione dello stato corrispondente all'esito della verifica in SIL Lazio	-
A → C	Su istanza del giovane che si presenta al CPI, a seguito di convocazione, della connessa negativa verifica dei requisiti "NEET" all'avvio o in itinere	(attraverso portale Lazio Lavoro)	-
P → T	All'avvio della prima Misura del percorso	Registrazione dello stato "T" in SIL Lazio	Creazione progetto sul sistema di monitoraggio (attraverso SI.Mon Lavoro)
T → C	A seguito di rilevazione (da controlli o per dichiarazione del giovane) della perdita dei requisiti "NEET" successivamente alla verifica in itinere	Registrazione dello stato "C" in SIL Lazio	Modifica stato progetto sul sistema di monitoraggio (attraverso SI.Mon Lavoro)
T → R	A seguito di una dichiarazione di ritiro del giovane dalla/e misura/e cui era associato.	Registrazione dello stato "R" in SIL Lazio,	Modifica stato progetto sul sistema di monitoraggio (attraverso SI.Mon Lavoro)
T → F	Al termine del percorso di politica attiva (ultima misura) su istanza del giovane ovvero decorsi i termini indicati dal Vademecum rispetto alla conclusione dell'ultima misura: <ul style="list-style-type: none"> • 2.A: dopo 120 giorni dalla data di fine della formazione ovvero dalla data di esame finale, se previsto • 3: nella data effettiva di inizio del rapporto di lavoro • 5: nella data di comunicazione della cessazione nel sistema informatico delle CO (data fine tirocinio) • 7.1: dopo 60 giorni dalla data di presentazione del business plan ovvero alla definizione del progetto di impresa ovvero alla data di costituzione dell'impresa/data di avvio del lavoro autonomo ovvero dal termine delle attività, nel caso in cui il giovane non presenti il business plan o non definisca alcun progetto di impresa o non costituisca un'impresa/non avvii attività di lavoro autonomo. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria per l'accesso al credito, trascorsi 120 giorni dalla fine delle attività. 	Registrazione dello stato "F" in SIL Lazio,	Comunicazione al competente CPI della data esatta dell'evento cui è connesso il passaggio di stato affinché provveda al suo tempestivo aggiornamento.

6) Descrizione Avvisi e Misure PAR Lazio

6.1 Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014 smi). Avviso n.1 Misure di orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro. Schede 1.C e 3.

Obiettivo

L'Avviso ha l'obiettivo di definire l'offerta regionale per l'erogazione di servizi di orientamento specialistico o di secondo livello e di accompagnamento al lavoro, in attuazione del PAR Lazio Garanzia Giovani

Destinatari

Le misure previste nell'ambito dell'Avviso sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione (NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e che abbiano sottoscritto un apposito PdS presso un CPI del Lazio.

Attuatori

Oltre ai CPI (per la sola Misura 1.C), ai fini dell'erogazione dei servizi possono candidarsi i soggetti accreditati ai sensi della DGR n. 198/2014, coerentemente con le tipologie di servizio per le quali gli stessi hanno conseguito l'accreditamento.

Le misure possono essere attivate singolarmente oppure in maniera integrata in base alle esigenze rilevate sui destinatari.

Risorse finanziarie

Per effetto della Riprogrammazione del PAR Garanzia Giovani Lazio (determina G. 03137 del 01.04.2016), le risorse stanziare per la realizzazione dell'avviso ammontano ad € 12.442.000,00 così ripartite:

- misura 1.C "Orientamento specialistico o di secondo livello" € 7.000.000,00 a seguito dell'integrazione della dotazione finanziaria adottata con determina G02838 del 23.03.2016;
- misura 3. "Accompagnamento al lavoro" € 5.442.000,00.

Modalità di partecipazione

L'avviso opera con modalità "a sportello", e consente ai SA di presentare, in ogni momento, la propria candidatura. La presentazione della candidatura per le singole misure avviene mediante procedura informatica attraverso il Sistema di monitoraggio Si.Mon lavoro reso disponibile dalla Regione.

Chiarimenti sul servizio di orientamento specialistico

L'orientamento specialistico, nell'ambito del programma Garanzia Giovani è azione propedeutica all'attivazione di tutti i giovani che, per ragioni strutturali (anagrafica, titolo di studio, provenienza territoriale, appartenenza linguistica ecc.) e/o biografiche risultano essere distanti o molto distanti dal mercato del lavoro. Sono giovani ai quali non possono essere somministrate azioni di politica attiva nell'immediato perché necessitano di interventi e servizi particolari da parte degli operatori

dei servizi per il lavoro. Si tratta di interventi che possano mettere in grado i giovani aderenti al programma di:

- essere consapevoli delle proprie potenzialità e competenze;
- essere in grado di costruire o ricostruire il proprio curriculum;
- essere in grado di poter sostenere un colloquio conoscitivo e di lavoro;
- essere in grado di poter intraprendere delle scelte professionali o un percorso formativo che li conduca finalmente verso una scelta professionale (quand'anche non definitiva).

Gli operatori del CPI, a fronte degli indici di profilazione 3 o 4 e in sede di primo colloquio, hanno quindi il compito di illustrare l'attività di orientamento specialistico quale strumento ulteriore a disposizione del giovane per poter cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e consentire l'elaborazione del percorso più adeguato e il mix di misure più efficace.

Il giovane quindi non potrà rinunciare o rifiutarsi di seguire tale misura, pena la cancellazione dal Programma.

Parimenti i CPI sono tenuti ad inserire la misura di orientamento specialistico (1.C) nel PAI e nella sezione 6 della SAP.

L'orientamento specialistico si integra con tutte le politiche attive offerte con il programma Garanzia Giovani (come ad esempio il tirocinio) così come ricordato anche negli avvisi pubblici (e nelle circolari informative) sinora promossi dalla Direzione Lavoro e, quindi, qualora rilevato il bisogno in sede di primo colloquio, non è un'attività sulla quale si possa effettuare una scelta o un rifiuto dal parte del giovane. Nei casi espressamente previsti dall'avviso, i percorsi così concordati, che individuano la combinazione delle misure e i soggetti accreditati selezionati, debbono essere riportati correttamente nel PAI sottoscritto dal giovane e dal CPI in sede di Patto di Servizio. Contestualmente, il CPI dovrà associare sul sistema Si.Mon il giovane alle misure individuate nel PAI e al soggetto accreditato scelto.

Chiarimenti sulla Certificazione delle competenze

La nuova scheda di Misura 1.C, approvata dall'AdG in attuazione della cd. Fase II di Garanzia Giovani, recepita dalla Regione Lazio con l'Avviso pubblico adottato con determina G2838 del 23/03/2016, prevede due attività a valere sulle risorse della scheda 1.C:

- l'orientamento specialistico o di II livello, la cui durata è pari a 4 ore per tutti i giovani con profilazione 3 o 4;
- la certificazione delle competenze (fino a 8 ore massimo).

Entrambe le attività possono essere condotte con il supporto di strumenti e azioni, tra cui sono comprese quelle in back office, erogabili sia durante l'orientamento di II livello che la certificazione, per un massimo di 2 ore.

Diversamente dal bilancio di competenze, la Certificazione delle competenze è la "procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. 13/2013, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali".

Questa attività è rimessa ai soli enti titolati, ossia "soggetti, pubblici o privati, ivi comprese le camere di commercio, autorizzati o accreditati dall'ente pubblico titolare, ovvero deputati a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni AFAM, in relazione agli ambiti di titolarità".

Tuttavia, si segnala che allo stato, nelle more della definizione della disciplina regionale in materia di Certificazione delle competenze, **la certificazione è prevista**, in via sperimentale,

limitatamente all'ambito della Misura 6 Servizio Civile e solo relativamente alla fase di individuazione e validazione delle competenze.

Tale attività è al momento **erogabile esclusivamente da parte dei CPI e dei Centri Provinciali di Formazione professionale** (come previsto dalla determina G16882 del 24/12/2015), e **NON** anche **dai soggetti accreditati** per i servizi per il lavoro generali obbligatori ex DGR 198/2014, per i quali occorre come sopra evidenziato un apposito accreditamento.

Al riguardo si comunica che come previsto dall'art. 13 della Direttiva approvata recentemente con DGR 122/2016, la Regione sta avviando le procedure per l'approvazione dei criteri e dei requisiti minimi per l'accREDITAMENTO dei soggetti titolati al fine di consentire loro l'erogazione anche dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze.

Box n. 5 - Il contratto di collocazione (CdC)

Il CdC, il cui schema vigente è stato approvato con determinazione G02837 del 23/03/2016, riguarda un accordo trilaterale, che costituisce una sperimentazione promossa dalla Regione Lazio fondata sulla cooperazione e complementarietà di funzioni tra strutture pubbliche e private accreditate, con lo scopo di ridurre al minimo il fenomeno della disoccupazione giovanile e di uscita anticipata dal sistema della formazione e dell'istruzione.

Il termine "contratto", nello specifico caso in argomento, afferisce in maniera estensiva al procedimento amministrativo per il quale viene perfezionato un accordo tra:

- la persona inserita nel programma Garanzia Giovani e interessata ai servizi di accompagnamento al lavoro con assistenza intensiva;
- il soggetto accreditato che eroga tali servizi;
- il responsabile del CPI (o un suo delegato) che svolge attività di monitoraggio e controllo delle prestazioni rese dal soggetto accreditato in favore del giovane.

Le attività e le competenze amministrative svolte nell'ambito del CdC dai responsabili dei CPI (o dal personale da questi appositamente delegato) sono analoghe e integrate a tutte le altre già svolte nell'ambito dei servizi che gli stessi centri offrono ai loro utenti, in special modo quelli attivati nell'ambito del programma Garanzia Giovani (esempio: stipula del PdS e del PAI, sottoscrizione dei progetti formativi per l'avvio dei tirocini etc.).

Pertanto, anche nell'ambito dei procedimenti amministrativi riguardanti la sottoscrizione dei CdC, rimangono ferme le responsabilità e le competenze attribuite al personale dei CPI compatibilmente con quanto disciplinato dai propri e specifici regolamenti organizzativi e dalla normativa vigente in tema di procedimento amministrativo (l.241/1990 e s.m.i.).

Il CdC, dunque, è stipulato dalla persona interessata con il CPI e con uno dei SA allo svolgimento dei servizi specialistici, ex art. 1, co. 3, lett. a) dell'allegato A della DGR 198/2014 e s.m.i. Il giovane è libero di scegliere tra gli SA, i quali, invece, sono tenuti a stipulare il CdC con qualsiasi soggetto che abbia aderito a Garanzia Giovani e che li abbia scelti.

L'oggetto del CdC è l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva svolto dal SA per il reperimento di una occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni del giovane, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro territoriale. Nella sottoscrizione del contratto il giovane assume il ruolo di "Persona interessata".

Il contratto ha una durata di 4 mesi e può essere prorogata per un periodo ulteriore di 2 mesi nell'ipotesi di: malattia, infortunio, cause di forza maggiore ovvero altri casi di limitazione della mobilità personale previsti dalla legge. La richiesta di proroga è presentata congiuntamente, dal SA e dalla Persona interessata al Responsabile del CPI che può autorizzare la proroga.

Il Tutor assiste in modo continuativo la Persona interessata, condividendo le informazioni, le tecniche e gli strumenti da utilizzare ai fini della migliore occupazione, individuando i percorsi possibili, e concordando con essa quello più opportuno sulla base delle sue capacità, aspirazioni e disponibilità.

Nel rispetto degli oneri di cui all'art. 11, co. 4, lett. b) e c) dell'allegato A della DGR n. 198/2014 e s.m.i., la Persona interessata si impegna a dedicare alla ricerca di occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale, una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira come concordato con il Tutor, senza limite di orario. La Persona interessata si impegna altresì a svolgere le attività concordate con il Tutor (ad esempio, ricerca di opportunità, contatti e visite ad imprese ed intermediari del lavoro, promozione della candidatura, colloqui di lavoro).

La Persona interessata si impegna ad accettare la proposta di lavoro che le verrà rivolta, per il tramite del Tutor, che rientri in quelle cui la Persona stessa può aspirare e per le quali essa deve rendersi disponibile, in considerazione del tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, delle esperienze pregresse, delle capacità professionali, nonché delle condizioni effettive del mercato del lavoro della zona.

Il SA si impegna a svolgere il servizio di assistenza intensiva e a conseguire il risultato occupazionale. Per risultato occupazionale si intende la stipula da parte della Persona interessata di uno o più contratti di lavoro subordinato di durata minima di 2 mesi ciascuno e complessivamente non inferiore a 6 mesi anche non continuativi e con aziende diverse, nell'arco di un anno decorrente dalla sottoscrizione del primo contratto di lavoro.

Nei casi di inadempimento previsti nell'ambito del CdC, individuati a carico della persona interessata e/o del SA, il CPI adotta un provvedimento che tenga conto delle cause e delle motivazioni delle inadempienze.

Posto quanto sopra, ne deriva che l'inadempimento agli oneri previsti a carico del giovane titolare del voucher nell'ambito del CdC determinerà la perdita del diritto alla fruizione del voucher secondo la procedura di cui all'art. 13 dell'allegato A della DGR 198/2014. Emerge, pertanto, che la disciplina relativa al PdS e quella relativa al CdC coesistono e sono tra loro compatibili, atteso che la sottoscrizione del PdS costituisce un primo *step* nell'ambito del Programma – al momento dell'offerta del servizio di accesso alla Garanzia Giovani (misura 1-B) – mentre il CdC può intervenire, laddove il giovane scelga il servizio di accompagnamento intensivo al lavoro finalizzato alla collocazione o ricollocazione professionale.

6.2 Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014 smi). Avviso n. 2 Tirocini extracurricolari nel Lazio. Scheda 5.

Obiettivo

L'Avviso ha la finalità di favorire la realizzazione dei tirocini extra-curricolari ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato A della DGR 199/2013, di cui alla scheda 5 del PAR Lazio, incentivando la trasformazione dello stesso in un contratto di lavoro subordinato.

A tal fine nella fase di promozione del tirocinio particolare attenzione va dedicata a diffondere, presso le imprese ospitanti, dettagliate e complete informazioni sulla possibilità di trasformare il tirocinio in contratto di lavoro fruendo degli incentivi ad hoc previsti nell'ambito della Misura 9 – Bonus occupazionale.

Destinatari

Le misure previste nell'ambito dell'Avviso sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non sono iscritti a corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extra-curricolari (NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e che, nell'ambito del PdS sottoscritto presso un CPI del Lazio, abbiano scelto la specifica misura.

Beneficiari

L'avviso è rivolto, ai seguenti soggetti:

- soggetti promotori accreditati, in qualità di soggetti proponenti, per il servizio specialistico facoltativo: “Servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione”;
- giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in qualità di soggetti richiedenti l'indennità di tirocinio, che svolgono un tirocinio presso un soggetto ospitante (imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali con sede operativa nel Lazio) .

I tirocini potranno essere promossi anche dal CPI, ma in questo caso non è riconosciuto alcun importo per l'attività di promozione.

Risorse finanziarie

Per effetto della Riprogrammazione del PAR Garanzia Giovani Lazio (determina G. 03137 del 01.04.2016), le risorse stanziare per la realizzazione dei percorsi di tirocinio previsti dall'avviso sono state integrate con determina G01842 del 02.03.2016 e ammontano ad oggi a complessivi 88.500.000 euro.

Modalità di partecipazione

L'avviso opera fino alla disponibilità dei fondi stanziati per la sua realizzazione.

Tirocini extracurricolari in Garanzia Giovani e indennità

Al tirocinante è riconosciuta un'indennità mensile di 500,00 euro lordi, fino ad un massimo di 6 mesi, corrisposta secondo i seguenti parametri di compartecipazione:

- 300,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 6 mesi (pari a 1.800,00 euro) corrisposti dalla Regione Lazio, per il tramite dell'INPS, e posti a valere sulle risorse del PAR Lazio;
- 200 euro lordi mensili, fino a un massimo di 6 mesi (pari a 1.200,00 euro), corrisposti direttamente dal soggetto ospitante al tirocinante. E' facoltà del soggetto ospitante incrementare la predetta quota di compartecipazione.

Per i tirocinanti con disabilità o rientranti tra le persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, è riconosciuta un'indennità mensile di 500,00 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 12 mesi (pari a complessivi 6.000,00 euro), interamente posta a valere sulle risorse del PAR Lazio e corrisposti dalla Regione Lazio, per il tramite dell'INPS. I tirocini hanno una durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi per un impegno di 140 ore mensili. In caso di persone con disabilità e persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, la durata massima del tirocinio di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), dell'allegato A della DGR 199/2013 è estesa a 12 mesi.

L'indennità è riconosciuta per una frequenza minima mensile di 98 ore (70% di 140 ore). Nel caso di effettiva frequenza inferiore al numero di ore minimo previsto, pari a 98 ore, l'indennità di tirocinio mensile non è riconosciuta.

L'indennità di frequenza verrà rimborsata direttamente al tirocinante per il tramite dell'INPS, a mezzo di bonifico bancario o bonifico domiciliato mediante Poste Italiane Spa.

Il CPI è tenuto a vigilare, nel caso di tirocini formativi, sulla regolare erogazione, qualora previsto, da parte del soggetto ospitante presso cui è promosso l'intervento della quota di indennità di partecipazione al destinatario, informando tempestivamente la Regione Lazio in merito a eventuali inadempimenti⁹. La Regione Lazio si riserva la facoltà nei confronti dei soggetti ospitanti che non abbiano adempiuto all'obbligo di corresponsione della quota di indennità, di non consentire l'attivazione di ulteriori percorsi di tirocinio.

⁹ L'Avviso specifica che al soggetto ospitante che non adempia all'obbligo di corresponsione anche di una sola quota di compartecipazione dell'indennità mensile di tirocinio al giovane NEET, è comminata una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1, comma 35 della l. n. 92/2012 smi.

L'avviso regionale e la DGR n. 199/2013

L'avviso pubblico Misura 5 di Garanzia Giovani è stato redatto mantenendo come riferimento la deliberazione della Giunta regionale n. 199/2013 che regola i tirocini extracurricolari nella Regione Lazio. Tale ultimo atto deve essere applicato, nel caso specifico, per tutto quanto non espressamente disciplinato nell'Avviso. L'avviso, infatti è *lex specialis*, specifica ulteriori obblighi e adempimenti per quanto riguarda l'ammissibilità al finanziamento dei tirocini extracurricolari nell'ambito del programma Garanzia Giovani. Tale impostazione va considerata nel momento in cui si applicano i successivi orientamenti, di seguito riportati, che la Direzione regionale Lavoro ha inoltrato nel tempo ai CPI.

Anche per l'impostazione delle convenzioni e dei progetti formativi tutti i soggetti promotori ricorrono all'applicativo informatico "Tirocini on-line", opportunamente predisposto.

Si indicano di seguito alcuni chiarimenti sulle specificità introdotte dall'avviso tirocini in Garanzia Giovani rispetto a quanto stabilito dalla DGR n. 199/2013.

Il tirocinante non deve aver intrattenuto rapporti di lavoro con il soggetto ospitante nei 12 mesi precedenti l'attivazione del percorso di apprendimento.

I giovani partecipanti alla Garanzia Giovani, qualora percettori di ammortizzatori sociali, ad esempio ASPI, mini ASPI o la NASPI, possono essere avviati in percorsi di tirocinio extracurricolare ma non sono destinatari di alcuna indennità.

L'art. 13, comma 3 della DGR 199/2013 stabilisce che l'indennità di tirocinio non è corrisposta a soggetti percettori di ammortizzatori sociali. Al soggetto percettore di Dis-Coll non può essere quindi corrisposta l'indennità di tirocinio. Al massimo, possono essere riconosciute, qualora previste dall'azienda ospitante, ulteriori utilità di diversa natura non rimborsabili (ad es. buoni pasto).

Tirocini e licenziamenti

L'avviso "tirocini in Garanzia Giovani" specifica, chiaramente, al paragrafo "Definizioni" sezione "Soggetto ospitante" che, in particolare, può attivare un tirocinio il soggetto che non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio nella medesima sede operativa. Il soggetto ospitante può attivare tirocini se ha effettuato anche un solo licenziamento nei 12 mesi precedenti, purché il licenziamento (fatti salvi quello per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative) non abbia riguardato lavoratori con il medesimo profilo professionale del tirocinante nell'ambito della stessa unità produttiva.

Tirocini e proroghe

Un tirocinio attivato nell'ambito del programma GG, può essere prorogato qualora abbia una durata inferiore a 6 mesi (durata massima prevista) o a 12 mesi in caso di soggetti disabili e svantaggiati. In tali casi è possibile prorogare il tirocinio fino alla durata massima prevista dall'avviso (es. durata del tirocinio previsto dal Progetto Formativo di 4 mesi, è possibile una proroga di 2 mesi) e la proroga potrà essere finanziata a valere sul programma.

Tirocini e rinnovi

Nel rispetto degli obiettivi del Programma Garanzia Giovani e delle modalità di finanziamento e rendicontazione previste per la misura in argomento, qualora si intenda proseguire l'esperienza di

tirocinio oltre il periodo ammissibile al finanziamento del Programma (6 mesi o 12 mesi a seconda della tipologia dei tirocinanti), i soggetti interessati (giovani, soggetto promotore e soggetto ospitante) devono procedere con la redazione di un nuovo progetto formativo e attenersi comunque agli obblighi previsti dalla DGR 199/2013. In questi casi, in particolare, si applica quanto stabilito dalla richiamata DGR all'art. 4, comma 4.

Ad eventuali proroghe del tirocinio al di fuori del Programma Garanzia Giovani continuano ad applicarsi le disposizioni e i limiti stabiliti in via ordinaria dalla stessa DGR 199/2013.

Nel caso di rinnovo, trattandosi di nuovi progetti formativi, è possibile procedere qualora:

- per la medesima tipologia (art. 1, comma 3 della DGR 199/2013), purché per profili professionali diversi;
- per diverse tipologie di tirocinio, anche per medesimi profili professionali ma purché non eccedenti i 12 mesi;

Si ricorda, che qualora il giovane intraprenda un nuovo di tirocinio extracurriculare al di fuori dei percorsi di Garanzia Giovani costui verrà cancellato dal programma per mancanza di requisiti. In questi casi, la cancellazione dal programma non permette alle aziende interessate di beneficiare del bonus occupazionale qualora intendano procedere nei 60 gg successivi alla fine del tirocinio Garanzia Giovani con l'assunzione del giovane.

Tirocini e interruzione

Per i tirocini attivati nell'ambito del Programma Garanzia Giovani ed interrotti prima della scadenza prevista per cause imputabili al soggetto ospitante, il giovane permane nello stato di "trattamento" all'interno del programma, non essendo correlata l'interruzione della misura alla sua volontà. Lo stesso può reiterare il tirocinio a valere su un nuovo progetto formativo anche se ciò dovesse comportare il cumulo di indennità per un periodo superiore ai 6 mesi (o i 12 mesi, nel caso dei disabili e dei soggetti svantaggiati). Al soggetti promotori spetta valutare e verificare le concrete motivazioni alla base dell'interruzioni. Nel caso all'esito della verifica si riscontri che il giovane non può essere mosso alcun addebito, la sua adesione rimane in stato T all'interno del programma. E' pertanto possibile riavviare lo stesso ad un nuovo tirocinio, in relazione alla stessa adesione.

Nel caso di interruzione del tirocinio per cause imputabili al giovane queste configurano un'espressa rinuncia alla misura e comportano pertanto la cancellazione del tirocinante dal Programma.

Reiterazione della Misura

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha, inoltre, chiarito che in caso di interruzioni della misura per causa non imputabile al giovane, è possibile la reiterazione della misura nell'ambito della stessa adesione. Negli altri casi, la reiterazione della misura è solamente possibile nell'ambito di una nuova iscrizione, a condizione della sussistenza dei requisiti e del rispetto del criterio cronologico di adesione, salvo quanto diversamente disposto per casi specifici.

In tali situazioni, i CPI e i soggetti promotori sono tenuti ad approfondire e valutare presso i soggetti ospitanti le motivazioni alla base della reiterazione del tirocinio, anche alla stregua degli obblighi e limiti posti dall'Avviso e dalla DGR 199/2013 smi. È auspicabile, infatti, che gli operatori coinvolti progettino con i giovani che intendano riscriversi al programma percorsi formativi (compresi i tirocini) alternativi rispetto a quelli già svolti.

Quanto sopra si applica anche nel caso di nuove iscrizioni al Programma per i giovani che intendono usufruire di diverse misure o delle medesime già svolte in precedenza. I casi particolari saranno oggetto di specifica valutazione.

Tirocini e sospensione

In riferimento ai tirocini finanziati dal Programma Garanzia Giovani è possibile attivare un periodo di sospensione come già previsto dalla DGR 199/2013 e come recepito con gli opportuni accorgimenti tecnici dall'applicativo "Tirocini on-line", attraverso il quale è necessario aggiornare il progetto formativo, indicando tale periodo. Al termine della sospensione, il tirocinio riprende il suo corso a completamento del periodo previsto nel progetto formativo. Nei casi di sospensione anche le procedure di rimborso saranno sospese e riprenderanno nel momento in cui il tirocinante ricomincerà il suo percorso. Qualora la sospensione dovesse determinare un rimborso residuo eccedente la logica dei bimestri, questo sarà erogata con l'ultima richiesta di erogazione (saldo) da parte del tirocinante. Si ricorda di prestare la massima attenzione alla compilazione del registro presenze e del modulo di riepilogo che debbono mantenere la coerenza con quanto indicato nel progetto formativo, anche in presenza di periodi di sospensione.

Per effetto della sospensione (ad es. chiusura feriale), in caso di mancato raggiungimento del minimo mensile previsto dall'Avviso, si evidenzia la necessità, che di tale evenienza sia data immediata comunicazione, da parte del soggetto ospitante, attraverso una modifica alla CO, in cui siano indicati la causa, il termine di sospensione e il conseguente prolungamento a recupero del tirocinio; l'inadempimento è sanzionato.

Tale comunicazione e integrazione della CO costituiscono il presupposto di ammissibilità per la trasmissione della richiesta di rimborso.

Box n. 6 – Modalità di calcolo del recupero ore

Nel caso di sospensione, per quanto riguarda le modalità di erogazione si ricorda che:

- non risulta possibile conguagliare, nel medesimo bimestre di riferimento, le ore effettuate oltre il minimo, nel primo mese, con quelle in difetto svolte nel secondo;
- nel caso di modifica/aggiornamento della CO, la Regione attiva una ulteriore finestra di erogazione, a condizione che dalla somma delle ore svolte risulti il raggiungimento del monte ore previsto dall'avviso.

Tirocini e corretta tenuta del Registro di tirocinio

La regolarità del tirocinio è comprovata mediante l'obbligatoria compilazione e sottoscrizione da parte del tirocinante e del tutor del soggetto ospitante di un apposito registro, che attesta la presenza e l'effettivo svolgimento del percorso.

Allo scopo di consentire lo svolgimento del percorso in maniera efficace e controllabile, il soggetto promotore provvederà a trasmettere al soggetto ospitante solo i fogli del registro vidimati necessari alla registrazione delle presenze previste per singolo bimestre di durata del tirocinio.

Il tirocinante deve firmare il registro preventivamente vidimato dal soggetto promotore (CPI o SA), apportando una firma nello spazio appositamente adibito in corrispondenza di ciascuna giornata di tirocinio svolta.

I fogli del registro concernenti il singolo bimestre sono conservati in originale presso il soggetto ospitante, che alla scadenza del predetto periodo li trasmette in copia conforme al soggetto promotore e, su richiesta, al tirocinante stesso.

Inoltre, le ore di tirocinio effettuate sono inserite nel riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza, da allegare alla richiesta di erogazione dell'indennità di tirocinio da parte del tirocinante stesso.

Il Soggetto promotore deve farsi trasmettere dal soggetto ospitante le copie conformi dei fogli del registro relativi a ciascun bimestre del tirocinio, al fine di verificare costantemente la corrispondenza effettiva tra quanto dichiarato nel *timesheet* allegato alla richiesta di indennità del giovane e le ore risultanti dal predetto Registro.

Tirocini e servizio di preselezione svolto dal CPI

Solo nel caso in cui la promozione del tirocinio è svolta dal CPI e nell'eventualità in cui un soggetto ospitante abbia già individuato un giovane per un tirocinio finanziato dal programma Garanzia Giovani per il CPI si prefigurano due possibili scenari:

- il giovane ha già aderito alla Garanzia Giovani e ha già stipulato un PdS con relativo PAI con il CPI. In questo caso il CPI non deve attivare il servizio di preselezione, ma attiva immediatamente il tirocinio;
- il giovane non ha aderito alla Garanzia Giovani, oppure ha aderito alla Garanzia Giovani ma è in attesa di essere profilato e di stipulare PdS e il PAI. In questo caso lo si invita, qualora ne abbia i requisiti, ad iscriversi al Programma in modo che possa essere preso in carico dal CPI. Il soggetto ospitante può richiedere al CPI l'immediata profilazione, e conseguente stipula PdS e PAI, del giovane. In questo caso il soggetto ospitante rilascia una dichiarazione scritta al CPI con la quale si impegna ad attivare il tirocinio con il giovane segnalato entro una settimana dalla stipula del PdS e PAI o, comunque, entro il primo giorno del mese successivo.

Tirocini e vincoli di parentela e/o affinità

Con nota prot. n. 7435 del 3 aprile 2015 l'AdG del PON IOG, ha emanato un orientamento generale in merito alla promozione dei tirocini extracurricolari volto, ad indirizzare correttamente le misure di politica attiva finanziate con i fondi comunitari e nazionali del programma Garanzia Giovani.

Per l'effetto la Direzione Regionale per garantire parità di trattamento a tutti gli iscritti al Programma che hanno scelto la misura di tirocinio ed evitare eventuali abusi nella sua attuazione, richiede che tutti i soggetti promotori della misura tirocinio tengano conto del predetto orientamento in merito all'avvio di tirocini in favore di giovani legati da vincoli di parentela ai soggetti ospitanti, cercando, laddove possibile, di offrire delle eventuali alternative¹⁰.

In tutti i casi, allo scopo di mantenere un monitoraggio approfondito e puntuale sulle circostanze e sulle condizioni di attuazione della misura, la Direzione Regionale dispone che i medesimi operatori si attivino affinché tirocinanti e titolari dei soggetti ospitanti rilascino un'apposita autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., con la quale comunichino la presenza/assenza di vincoli parentali reciproci sino al III grado.

Tale autodichiarazione, assunta a corredo di quant'altro prodotto per l'attivazione della misura e conservata presso il soggetto promotore, potrà essere sottoposta a eventuali verifiche e controlli incrociati da parte dell'amministrazione. Sulla base delle risultanze di detti controlli, in caso si dovessero rilevare abusi o comportamenti non conformi con quanto disciplinato dall'Avviso pubblico e dal PAR Lazio, la stessa Amministrazione valuterà le necessarie azioni conseguenti.

Si precisa che quanto sopra rappresenta, in conformità con il menzionato orientamento ministeriale, una raccomandazione di massima e non un espresso divieto di attivazione del tirocinio, dato che la presenza del singolo vincolo di parentela non può essere considerata come condizione o indizio sufficiente per la configurazione di un abuso dell'istituto.

¹⁰ Si veda in merito la nota della Direzione Regionale Lavoro prot.n. 274540 del 20/05/2015 .

Tirocinio presso pubbliche amministrazioni

Ai sensi dell'avviso non sono ammessi i tirocini effettuati presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 smi, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, nonché presso tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 smi, ovvero rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN.

Sono, inoltre, esclusi i tirocini effettuati presso quei soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest'ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex art. 3, comma 26 d.lgs. n. 163/2006 smi.

Sono, infine da considerarsi escluse dall'ammissibilità al tirocinio le società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime.

Tirocini e pratica professionale

Ai sensi dell'Avviso i tirocini correlati a periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche non possono essere finanziati nell'ambito dell'Avviso Misura 5 "Tirocini extracurricolari nel Lazio" del Programma Garanzia Giovani Lazio.

Pertanto, trattandosi di periodo formativo di natura ordinamentale, ai fini dell'adesione al Programma ovvero della permanenza, il giovane deve astenersi dall'iniziare o provvedere a sospendere il periodo di pratica/tirocinio professionale.

6.3 Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014 smi). Avviso n. 3 Misura formazione mirata all'inserimento lavorativo. Scheda 2.A

Obiettivo

L'Avviso ha l'obiettivo di attivare la misura 2.A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" attraverso la costituzione del catalogo dell'offerta formativa regionale Garanzia Giovani, l'erogazione del percorso formativo ai giovani aderenti al Programma Garanzia Giovani e il loro successivo inserimento lavorativo.

Destinatari

Le misure previste nell'ambito dell'Avviso sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non sono iscritti a corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extra-curricolari (NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e che, nell'ambito del PdS e del relativo PAI, sottoscritto presso un CPI del Lazio, abbiano scelto la specifica misura.

Beneficiari –Soggetti Attuatori

Possono candidarsi all'Avviso i SA per le attività di formazione ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i. per le macrotipologie "Formazione Continua" e/o "Formazione Superiore" e/o "Formazione

rivolta ad utenze speciali”, in relazione ai sub-settori economici della classificazione ISFOL – ORFEO.

Risorse finanziarie

Ai fini dell’attuazione della misura 2A nell’ambito del PAR la Regione Lazio mette a disposizione uno stanziamento di risorse pari a € 6.500.000,00 a valere sui fondi stanziati per Garanzia Giovani.

Modalità di partecipazione

I SA, per l’istituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa, possono presentare la propria candidatura secondo le finestre temporali indicate nel relativo Avviso, ovvero nei diversi termini indicati con successivi provvedimenti dalla Regione Lazio.

Composizione delle classi

La Direzione regionale Lavoro, riscontrata la numerosità delle candidature presentate a valere sull’Avviso e considerato il conseguente e necessario incremento delle procedure di valutazione delle domande pervenute, chiarisce quanto segue in merito ai successivi passaggi amministrativi sottostanti l’avvio effettivo dei corsi ammessi al finanziamento. Tali chiarimenti riguardano in particolar modo le procedure di:

- attivazione/aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa;
- assegnazione dei giovani iscritti a Garanzia Giovani ai percorsi formativi presenti nel catalogo;
- avvio effettivo di tali percorsi.

Valutazione delle candidature da parte del nucleo di valutazione della Direzione regionale Lavoro.

La Direzione regionale Lavoro provvede alla pubblicazione del catalogo dei corsi valutati positivamente dal nucleo di valutazione. Il catalogo è consultabile sul sistema Simon Lavoro ed è reso visibile immediatamente dopo la sua approvazione con apposito atto del Direttore regionale. Il catalogo riporta:

- la tipologia dei percorsi formativi, la loro durata e il collegamento al profilo professionale del repertorio regionale dei profili;
- l’ente erogatore e la sede del corso;
- i posti disponibili computati nel rispetto dei 15 individuati dall’Avviso o, a seconda dei casi, in base ai limiti individuati dell’accreditamento specifico rilasciato ai sensi della DGR 968/2007 e smi.;
- la data di inizio presunta del corso ossia quella di inizio di ogni corso prevista dall’ente di formazione ed indicata in sede di candidatura;
- l’eventuale data effettiva di avvio del corso, solo nel caso di richiesta di proroga preventivamente approvata dalla Direzione Regionale Lavoro.

Assegnazione dei giovani aderenti a Garanzia Giovani ai corsi del catalogo. Caso generale.

Dall’approvazione con atto della Direzione regionale Lavoro (e conseguente pubblicazione on-line) del catalogo, i CPI provvedono ad assegnare ai percorsi di formazione i giovani che hanno scelto lo specifico intervento formativo.

I CPI assegnano i corsisti a partire dalla data di approvazione e pubblicazione del catalogo (e/o dei suoi successivi aggiornamenti) sino al giorno precedente:

- l'inizio presunto dei corsi. In questo caso è considerata come data presunta quella di inizio di ogni corso prevista dall'ente di formazione ed indicata in sede di candidatura. Tale condizione è applicata a tutte le tipologie di corso previste dall'ente di formazione e a tutte le loro edizioni;
- l'inizio effettivo dei corsi, a seguito di positivo riscontro da parte dell'Amministrazione regionale alla richiesta di proroga/differimento inoltrata dal SA, inserito su Simon Lavoro.

La procedura di assegnazione è informatica: allo scadere del periodo previsto, per ogni corso (e per ogni sua eventuale e successiva edizione), il sistema inibisce la facoltà di assegnare ulteriori corsisti. Un contatore aggiornato in tempo reale individua il numero di giovani già assegnati e i posti ancora disponibili per ogni singolo corso e sua eventuale successiva edizione. L'avviso prevede che i corsi di formazione presenti sul catalogo siano avviati anche con un solo corsista.

Assegnazione dei giovani aderenti a Garanzia Giovani ai corsi del catalogo. Caso particolare.

Nel caso in cui dalla data di approvazione e pubblicazione del catalogo (e/o del suo aggiornamento successivo) e sino alla data presunta o effettiva di inizio del corso (così come individuata dagli enti di formazione in sede di candidatura o a seguito di proroga) non decorrano 15 giorni utili ai CPI per procedere alla composizione delle classi, l'Amministrazione regionale provvede d'ufficio a procrastinare la data prevista per l'avvio del corso. L'aggiornamento della data presunta avviene sempre nel rispetto dei 15 giorni previsti dall'avviso per la composizione delle classi. Nell'eventualità in cui la data aggiornata venga a corrispondere con un giorno festivo, questa sarà spostata al primo giorno lavorativo utile.

Tale procedura è prevista solo per la specifica evenienza appena descritta.

Per rendere proficua la delicata operazione di assegnazione dei giovani ai percorsi di formazione è fortemente consigliato ai CPI di considerare e di armonizzare tra loro, per quanto, possibile elementi come:

- le scelte dei giovani;
- le risultanze dei colloqui orientativi di primo livello (e, nei casi previsti, di II livello) soprattutto in termini di esigenze formative;
- la tipologia e la complessità dei percorsi di apprendimento ammessi al catalogo;
- i profili e le competenze in uscita dal corso di formazione.

In caso di percorsi con più edizioni è vivamente consigliato agli operatori dei CPI di provvedere al popolamento delle classi seguendo l'ordine cronologico delle edizioni.

L'avvio definitivo dei corsi

Box n. 7 – nuovi termini per l'avvio dei corsi di formazione

Di seguito si riportano i termini ultimi entro i quali gli soggetti accreditati possono avviare i corsi di formazione:

- 31 dicembre 2015 per i percorsi ammessi a finanziamento a valere sulle candidature presentate per la I e la II finestra temporale;
- 31 marzo 2016 per i percorsi non ancora attivati e ammessi a finanziamento a valere sulle candidature presentate nella III;
- 31 dicembre per i percorsi non ancora attivati e ammessi a finanziamento a valere sulle candidature presentate nella IV finestra temporale.

L'inizio delle lezioni di ciascun corso, nonché quello delle eventuali successive edizioni, deve aver luogo entro i 15 giorni successivi alla data d'inizio prevista in sede di candidatura (o dei suoi eventuali aggiornamenti operati dall'amministrazione).

Gli enti di formazione, almeno 7 giorni prima, provvedono a comunicare la data di avvio definitivo ai corsisti assegnati.

Entro 5 giorni antecedenti l'avvio del corso, gli enti devono inviare tramite PEC, all'indirizzo areattuazioneinterventi@regione.lazio.legalmail.it, la seguente documentazione:

- Modulo 1. Comunicazione di avvio progetto
- Modulo 2. Comunicazione di avvio attività formativa (con la specifica della sede di svolgimento del corso);
- Modulo 3. Informazioni anagrafiche allievi/partecipanti
- Modulo 4. Informazioni anagrafiche e ruolo personale coinvolto
- Modulo 5. Calendario didattico settimanale (da compilare in tutte le sue parti ripetendo la sezione "giorno/orario" per tutte le settimane del corso);
- Modulo 6B. registro presenze stage.

Gli atti suddetti devono essere conservati dal soggetto accreditato presso la propria sede e devono essere inseriti nel sistema Si.Mon lavoro entro il giorno antecedente alla data d'effettivo avvio del corso.

I modelli da utilizzare per i predetti documenti sono reperibili solo ed esclusivamente al link: http://www.regione.lazio.it/garanziegiovani/?vw=par2014-2015_avviso-3.

Si rende noto che, entro 5 giorni antecedenti la data effettiva di avvio del corso, i SA hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione ogni variazione, integrazione e/o modifica agli elementi progettuali delle proposte formative approvate. L'Amministrazione competente può accogliere variazioni ex ante che tuttavia non potranno in alcun modo alterare o snaturare il progetto originario. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla determinazione B06163/2012.

Sedi occasionali accreditate

La direttiva accreditamento per la formazione di cui alla D.G.R. n. 968/2007 e smi. ha introdotto il ricorso a "locali a complemento temporaneo" (c.d. sedi occasionali), per "soddisfare le esigenze di specifiche attività previste in casi speciali definiti nei singoli avvisi pubblici".

Tuttavia l'Avviso pubblico approvato con determinazione G02143 del 3/3/2015 non ha previsto l'uso di sedi occasionali, pertanto il soggetto accreditato, nell'erogazione dei percorsi formativi approvati nell'ambito dello stesso Avviso, può avvalersi soltanto delle sedi delle proprie strutture accreditate.

Ai sensi dell'Avviso pubblico non è altresì previsto il rimborso relativo alle spese sostenute per l'utilizzo di sedi occasionali, proprie e/o di soggetti attuatori terzi, anche qualora le stesse siano debitamente registrate come tali nel sistema SAC Formazione.

Avvio dei corsi

I corsi dovranno essere avviati anche con un solo allievo e conclusi entro 90 giorni dalla data di effettivo inizio, salvo richiesta di proroga dovuta a cause non imputabili al SA.

Si ricorda che, al termine del percorso, il SA dovrà altresì avere cura di consegnare ai corsisti l'attestato di frequenza. Gli attestati, da rilasciare esclusivamente per coloro che abbiano

frequentato almeno l'80% delle ore previste per il percorso, dovranno essere corredati dall'attestazione delle competenze acquisite¹¹.

6.4 Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014). Avviso n. 6 Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Scheda 4.C.

Obiettivo

Le misure per l'apprendistato per l'alta formazione e la ricerca garantiscono ai giovani assunti con questa tale tipologia di contratto, una formazione coerente con le istanze delle imprese conseguendo un titolo di studio in alta formazione o svolgendo attività di ricerca.

In particolare, sono previste le seguenti attività:

- progettazione ed erogazione di attività formativa individuale e/o specialistica addizionale alla formazione ordinata prevista dal percorso di studio intrapreso dal giovane;
- tutoraggio formativo individualizzato funzionale a favorire il raccordo tra competenze acquisite in ambito scolastico/universitario/di ricerca e competenze/abilità acquisite nel corso delle attività lavorative.

I titoli conseguibili con il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca sono: diploma ITS laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master di I e di II livello e dottorato di ricerca.

Destinatari

I destinatari sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni:

- che non siano iscritti a scuola né all'università, non lavorino e non seguano corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extracurricolare (NEET);
- che abbiano aderito a Garanzia Giovani, e, nell'ambito del PdS e del relativo PAI, sottoscritto presso un CPI del Lazio, devono aver scelto la misura 4.C oppure la misura 3 "Accompagnamento al lavoro" di cui all'Avviso n. 1 (approvato con DGR G08608 del 13/06/2014 e smi);
- che siano in possesso dei titoli di studio previsti dal Regolamento Regionale dei profili formativi dell'apprendistato 30/04/2015, n. 4, di seguito riportati:
 - diploma ITS;
 - laurea o laurea specialistica o laurea magistrale;
 - master di I e/o di II livello;
 - dottorato di ricerca.

Beneficiari –Soggetti Attuatori

I principali attori coinvolti sono le Università, gli ITS, i centri di ricerca e i datori di lavoro.

Ruolo principale per l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è svolto dall'impresa che, a fronte di un fabbisogno esplicito di nuova forza lavoro qualificata, accetta di rendere praticabile, per il neo assunto, un percorso formativo (sia interno che esterno) sinergico alla attività lavorativa. Il tempo e l'impegno organizzativo che l'impresa dedica a tale sinergia sono "compensati" dagli incentivi connessi a tale forma contrattuale, potenziati dall'Avviso pubblico attraverso uno specifico sostegno dedicato.

¹¹ Al riguardo, per il Repertorio delle competenze si rinvia al catalogo consultabile al seguente link: http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professioni.

La scelta della Misura 4.C viene effettuata dal giovane nel momento della sottoscrizione del PdS e redazione del PAI: è opportuno pertanto che il CPI che gestisce tale fase abbia già un panorama chiaro delle effettive opportunità/richieste di attivazione, sul territorio, di nuove assunzioni in alto apprendistato.

A tale scopo l'operatore del CPI che "prende in carico" il giovane (e quindi redige, condivide e sottoscrive con lui il PdS e PAI) deve disporre delle informazioni circa le potenziali assunzioni provenienti dalle imprese (area incrocio domanda – offerta) e della utilizzabilità, per esse, del contratto di apprendistato di alta formazione.

Anche lo stesso giovane può ricoprire, con il supporto delle attività di accompagnamento al lavoro (Misura 3), un ruolo cardine per la promozione di specifici progetti di ricerca e formativi in grado di intercettare il fabbisogno specifico delle imprese. Ciò appare particolarmente incidente per la modalità dell'apprendistato di ricerca, finalizzato allo svolgimento di percorsi direttamente attinenti le prospettive di sviluppo dell'impresa e l'attività lavorativa del neo assunto.

Risorse Finanziarie

Ai fini dell'erogazione dei servizi, in fase di prima attuazione, la Regione Lazio mette a disposizione uno stanziamento di risorse pari a € 1.000.000,00 a valere sui fondi stanziati per Garanzia Giovani sulla Misura 4 del proprio PAR.

Modalità di partecipazione

L'Avviso opera con modalità "a sportello".

Possono presentare richiesta di attivazione della misura le imprese, aventi sede legale in uno stato dell'Unione europea e almeno una sede operativa nel territorio regionale, interessate ad assumere apprendisti con un contratto di alta formazione e ricerca presentando apposita domanda.

La richiesta presuppone la sottoscrizione, d'intesa tra impresa, Università/ITS/ente di ricerca e apprendista di un Piano Formativo Individuale (PFI), redatto in conformità con gli artt. 23, 28, 35 del Regolamento regionale 4/2015, che sarà parte integrante del contratto di apprendistato.

L'ammissibilità delle domande viene accertata dalla Direzione Regionale Lavoro, attraverso un nucleo di valutazione appositamente costituito, che verifica:

- il rispetto dei requisiti di ammissibilità delle imprese;
- la completezza della domanda e le modalità di presentazione;
- la completezza del PFI e la sua coerenza rispetto al titolo in esito/all'attività di ricerca.

L'esito della valutazione viene disposto con apposito atto del Direttore regionale competente in materia di lavoro.

6.5 Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014). Avviso n. 4 Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e di supporto allo start-up di impresa. Scheda 7.1.

Obiettivo

La Misura ha l'obiettivo di finanziare interventi formativi, consulenziali e di affiancamento, finalizzati a promuovere e sostenere processi di autoimpiego e autoimprenditorialità, allo scopo di sviluppare competenze e idee di business idonee a ottenere la concessione di finanziamenti agevolati, anche a tasso zero, e a favorire il successivo avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani (NEET).

Le finalità dell'Avviso sono:

- la redazione di un specifico piano di impresa/*business plan* per destinatario;
- il rilascio del **Documento di accompagnamento relativo al giovane NEET**, con *assessment* delle competenze/conoscenze acquisite e indicazione delle principali caratteristiche e attitudini, dei punti di forza e di debolezza in funzione dell'avvio dell'attività, con una visione di prospettiva anche rivolta ad orientare future azioni di tutoraggio post start-up di impresa;
- la costituzione e avvio di imprese o microimprese¹². In questo caso possono essere costituite o costituende con qualsiasi forma individuale o societaria, di persone e di capitali, anche in forma cooperativa (purché con meno di 10 persone occupate). È anche ammissibile che il soggetto destinatario rilevi un'impresa già avviata o un ramo di essa, purché possieda i requisiti delle iniziative di impresa o di lavoro autonomo come evidenziate sopra¹³;
- avvio di attività di impresa/microimpresa o lavoro autonomo anche nella forma organizzativa di società o di associazioni di professionisti.

Destinatari

NEET di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e che nell'ambito del PdS e relativo PAI, sottoscritto presso un CPI del Lazio, abbiano scelto la specifica misura.

I soggetti destinatari sono giovani:

- in possesso di particolari caratteristiche personali, quali la propensione al rischio, un buon grado di autonomia, capacità di innovazione e cambiamento, capacità organizzative e di gestione, capacità di relazione (anche in un'ottica di cooperazione con altri operatori economici);
- che intendono intraprendere iniziative di lavoro autonomo, ivi comprese le associazioni e società di professionisti, o attività di impresa (anche nella forma del *franchising*).

Beneficiari –Soggetti Attuatori

I soggetti proponenti debbono essere accreditati per il servizio facoltativo specialistico "avviamento a un'iniziativa imprenditoriale" di cui alla DGR 198/2014 e smi, art. 1, co. 3, lett. d).

Risorse Finanziarie

¹² Per le iniziative ammissibili e i requisiti generali di ammissibilità al Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment si rinvia agli artt. 5 e ss, dell' "I Avviso Pubblico per l'erogazione di finanziamenti n. 38/2402 del 19/02/2016", reperibile al seguente link: <http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/normativa.html>.

¹³ Tale opzione non è ammessa in caso di partecipazione del NEET al Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi, in fase di prima attuazione, la Regione Lazio mette a disposizione un primo stanziamento di risorse pari a € 1.500.000,00 a valere sulla Misura 7 del PAR Lazio.

Modalità di partecipazione

L'avviso opera con modalità "a sportello", e consente ai soggetti accreditati di presentare, in ogni momento, la candidatura sino all'occorrenza dei fondi disponibili a valere sul PAR Lazio e sue eventuali rimodulazioni.

Le candidature sono individuali; non è pertanto ammessa la costituzione di ATI/ATS.

I SA presentano la propria candidatura mediante procedura informatica attraverso il Portale Si.Mon. Lavoro, coerentemente con la tipologia di accreditamento richiesta. Il SA potrà quindi candidarsi al presente avviso solo se accreditato per l'erogazione dei servizi al lavoro.

Il Ruolo di BIC Lazio S.p.a.

Delle 100 ore complessive di durata dei percorsi di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start-up di impresa previste per ciascun partecipante, 20 ore dedicate alla formazione diretta di natura teorica e/o pratica senza attività di tirocinio, per la successiva redazione del *business plan* sono gestite da BIC Lazio S.p.A..

Il SA deve supportare il giovane per iscriversi al percorso formativo predisposto e gestito da BIC Lazio, relazionandosi con i referenti provinciali individuati da BIC per ogni altra eventuale informazione utile al prosieguo del corso di formazione.

L'iscrizione avviene attraverso la compilazione di un apposito *form on line* realizzato da BIC Lazio e reso disponibile presso il seguente indirizzo: <http://www.bic Lazio.it/it/home/garanzia-giovani.bic>.

BIC Lazio rende disponibili sul sito dettagli concernenti:

- le procedure di iscrizione ai corsi;
- le sedi dove i corsi hanno luogo (eventualmente suddivise per territorio provinciale);
- le caratteristiche e le principali componenti del corso (strumenti didattici, obiettivi);
- il calendario dei corsi e le modalità di svolgimento del percorso formativo.

Al termine dell'attività formativa BIC Lazio rilascia un attestato di frequenza al giovane e redige una relazione circa l'andamento e l'esito delle attività formative espletate e svolte da ogni destinatario.

BIC Lazio trasmette la relazione, sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto con poteri di firma, al soggetto accreditato.

Tale relazione rende conto anche della regolare frequentazione del corso di formazione da parte del giovane e del suo svolgimento.

L'attestato di BIC Lazio ha una funzione propedeutica al corretto ed efficace completamento del percorso di accompagnamento del NEET, senza il quale quest'ultimo non può proseguire nelle attività previste dall'Avviso.

Connessione con la Misura Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: supporto per l'accesso al credito agevolato - Scheda 7.2

A complemento delle azioni previste, i giovani interessati che abbiano svolto la Misura 7.1 potranno concorrere alle agevolazioni a valere sul Fondo rotativo nazionale – *SELFIEmployment* (Misura 7.2) gestito da Invitalia S.p.A., cui aderisce la Regione Lazio con conferimento di una quota di € 3.000.000,00 a valere sul proprio stanziamento previsto per la Misura 7 come da PAR.

Per soddisfare le condizioni minime di partecipazione e garantire al giovane il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso adottato da Invitalia Spa per l'accessibilità al Fondo, dovranno essere consegnati al NEET, all'esito delle attività:

- il piano di impresa/*business plan* personalizzato;
- il Documento di accompagnamento¹⁴
- copia del Registro presenze/attività;
- eventuali attestati di frequentazione del percorso di accompagnamento.

Per accedere al Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment il destinatario deve possedere i requisiti di NEET. Pertanto, l'attivazione dell'impresa costituita, o eventuali movimentazioni della Partiva IVA aperta per l'avvio di un lavoro autonomo, prima della presentazione della candidatura del destinatario a Invitalia Spa, impediscono il successivo accesso al Fondo e la possibilità di essere ammessi a finanziamento.

Box n. 8 – Fondo rotativo SELFIEmployment

Per fornire supporto all'accesso al credito, il Ministero ha realizzato, con il supporto di Invitalia Spa, lo strumento finanziario *SELFIEmployment*: un Fondo rotativo da oltre 124 milioni per dare credito a iniziative imprenditoriali meritevoli.

Il Fondo è uno strumento finanziario partecipato dalla Regione Lazio (non di un contributo a fondo perduto), finalizzato all'erogazione di prestiti da 5.000,00 fino a € 50.000,00 e destinato alla realizzazione dei progetti imprenditoriali.

I giovani NEET che abbiano concluso la Misura 7.1 ammessi al finanziamento dal soggetto gestore del Fondo (Invitalia S.p.A.) potranno beneficiare di tale contributo nel caso in cui costituiscano successivamente un'impresa o avviino un'attività professionale autonoma.

L'erogazione del contributo avviene secondo le seguenti condizioni:

- Tasso interesse allo 0%;
- Ammortamento contributo in massimo 7 anni;
- Nessuna garanzia personale richiesta per l'erogazione;
- Tutoraggio post start-up.

Al riguardo, si chiarisce che:

- il Fondo rotativo è uno strumento finanziario di supporto alla creazione di impresa così come lo sono altri contributi e/o agevolazioni previsti in base alla vigente legislazione nazionale o regionale, oppure presenti sul mercato sotto forma di mezzi di investimento privati a cui i giovani possono accedere sempre supportati dalla consulenza del soggetto accreditato;
- l'eventuale mancato accesso al Fondo rotativo non impedisce, comunque, la costituzione dell'impresa o l'avvio dell'attività da parte del giovane.

Per le modalità di partecipazione e la disciplina di accesso ai finanziamenti a valere sul Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment si rinvia al "1 Avviso Pubblico per l'erogazione di finanziamenti n. 38/2402 del 19/02/2016", reperibile al seguente link: <http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/normativa.html>.

Al fine agevolare gli operatori nell'attuazione della Misura come declinata dall'Avviso pubblico, la Regione Lazio ha sintetizzato gli aspetti operativi principali della disciplina secondo un flusso di processo, in allegato al presente documento.

¹⁴ Al fine di consentire l'ammissione al Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment il SA dovrà rilasciare il Documento di accompagnamento, con *assessment* delle competenze/conoscenze acquisite e indicazione delle principali caratteristiche e attitudini, anche a tutti i giovani già avviati alla Misura 7.1, ai sensi dell'Avviso pubblico di cui alla determinazione n. G09965 del 07/08/2015, e che alla data del 18/03/2016 non l'abbiano conclusa con la costituzione dell'impresa/avvio di attività di lavoro autonomo.

6.6 Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014): Avviso n. 5 Mobilità professionale transnazionale e territoriale. Scheda 8

Obiettivo

L'obiettivo della Mobilità è quello di favorire la realizzazione di una opportunità di crescita professionale, sia sul territorio nazionale ma in regioni diverse da quelle di residenza, sia all'estero, con particolare attenzione a quei profili professionali che trovano maggior sbocco nei mercati stranieri. Non si tratta di una misura formativa, come il tirocinio, ma di una vera e propria promozione di esperienza di lavoro in una regione italiana o in un paese europeo.

Destinatari

Le misure previste nell'ambito dell'Avviso sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non sono iscritti a corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extra-curricolari (NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e che, nell'ambito del PdS e relativo PAI sottoscritto presso un Centro per l'impiego del Lazio, abbiano scelto la specifica misura.

Beneficiari –Soggetti Attuatori

L'avviso è rivolto ai seguenti soggetti:

- i SA per il servizio facoltativo specialistico “Servizi per l'avviamento a un'esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero” di cui alla DGR 198/2014 smi., art. 1, co. 3, lett. e);
- i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in qualità di soggetti richiedenti l'indennità di mobilità.

I contratti di lavoro potranno essere promossi anche dai CPI con il supporto della rete EURES. In questi casi, non sarà previsto alcun rimborso per l'attività di promozione.

Risorse Finanziarie

Per la realizzazione della Misura, in fase di prima attuazione, la Regione Lazio mette a disposizione risorse pari a € 1.000.000,00 a valere sulla Misura 8 del PAR Lazio.

La selezione del Percorso

Ai fini dell'avvio della Misura, il giovane seleziona la tipologia di percorso (distinto in base al soggetto attuatore degli interventi) che ritiene più opportuno attivare, ossia, in alternativa:

- A. promozione e realizzazione di un percorso di mobilità tramite un SA (accreditamento per il servizio specialistico facoltativo di cui alla DGR 198/2014 e smi, art. 1, co. 3, lett. e) “Servizi per l'avviamento a un'esperienza di lavoro in mobilità anche all'estero”);
- B. promozione e realizzazione di un percorso di mobilità tramite i CPI, con il supporto della rete EURES in caso di mobilità transnazionale.

Modalità di partecipazione

L'avviso opera con modalità “a sportello.

- Percorso e realizzazione di un percorso di mobilità mediante soggetto accreditato

I SA presentano la propria candidatura mediante procedura informatica attraverso il Portale Si.Mon. Lavoro, coerentemente con la tipologia di accreditamento richiesta.

Le candidature sono individuali. Qualora il giovane, successivamente alla stipula del PdS con il CPI scelga di svolgere un percorso di mobilità tramite un SA, quest'ultimo dovrà avviare le attività di intermediazione domanda-offerta di lavoro.

- Promozione e realizzazione di un percorso di mobilità attraverso i CPI

Nel caso in cui il giovane si avvalga dell'attività di intermediazione domanda-offerta di lavoro da parte

dei CPI con il supporto della rete EURES non è prevista la fase di presentazione delle candidature.

I rapporto con la rete EURES

Nel caso in cui, nell'ipotesi di mobilità transnazionale, il giovane si avvalga dell'attività di intermediazione domanda-offerta di lavoro da parte dei CPI in collaborazione con la rete EURES, il CPI dovrà fornire al NEET informazioni relative a:

- le modalità di funzionamento del servizio EURES;
- le opportunità lavorative e le sezioni informative contenute nel Portale europeo della mobilità professionale;
- la redazione del curriculum vitae europeo;
- eventuali reclutamenti EURES attivi nel territorio nazionale.

L'operatore del CPI potrà assistere il giovane anche attraverso le competenze dell'EURES Assistant in servizio presso lo stesso centro o presso altro CPI nell'ambito della stessa area territoriale.

Qualora il giovane individuasse, con il supporto dell'EURES Assistant, un'offerta di lavoro EURES compatibile con il proprio profilo e necessitasse di ulteriore supporto, l'EURES Assistant potrà avvalersi dell'ausilio degli EURES Adviser operativi nel territorio regionale.

Al fine agevolare gli operatori nell'attuazione della Misura come declinata dall'Avviso pubblico, la Regione Lazio ha sintetizzato gli aspetti operativi principali della disciplina secondo un flusso di processo, in allegato al presente documento.

6.7 Bonus occupazionale e Super Bonus Trasformazione Tirocini

Per promuovere l'inserimento occupazionale dei giovani, la Garanzia Giovani prevede delle agevolazioni per le imprese che assumono.

Sono previste diminuzioni del costo del lavoro per specifiche tipologie contrattuali, in modo da supportare economicamente l'ingresso e la stabilizzazione nel mercato del lavoro.

Il Decreto Direttoriale MLPS n. 1709 dell'8 agosto 2014 e smi, disciplina l'attuazione della misura fissando anche le risorse finanziarie disponibili, a livello regionale e provinciale, entro cui l'incentivo può essere concesso.

In via generale, l'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani NEET:

- con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- con un contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto per i casi di rinnovo o proroghe;
- rapporti di lavoro agricolo con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD) la cui durata senza soluzione di continuità sia per il periodo minimo di sei mesi;

- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
- rapporti di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro.

L'incentivo è escluso per:

- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (o di I livello);
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (o di III livello);
- lavoro domestico;
- rapporti di lavoro intermittenti, ripartiti e accessori.

BOX n. 9 – Bonus occupazione e contratto di somministrazione

Il Bonus occupazionale viene riconosciuto al datore di lavoro che assume il giovane con un contratto a TI o a TD (purché stipulato per un periodo pari o superiore a 6 mesi) – anche a fini di somministrazione.

Il Bonus, in caso di assunzione del giovane a TI, va riconosciuto alla sola agenzia di somministrazione con la quale il giovane ha stipulato il contratto, che, quindi, può richiedere la relativa autorizzazione per l'erogazione all'INPS.

In caso di assunzione a TD (\geq a 6 mesi), è di norma riconosciuto all'agenzia di somministrazione con la quale il giovane ha stipulato il contratto, salvo che l'impresa utilizzatrice, presso la quale il giovane è somministrato stipuli con quest'ultimo un contratto a TI.

In caso di trasformazione di precedente rapporto di lavoro, l'azienda utilizzatrice avrà diritto al Bonus a condizione che:

- la somministrazione si sia svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato (\geq a 6 mesi);
- l'assunzione a tempo indeterminato sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione.

N.B. In questo caso, però, il bonus, calcolato sulla stessa base delle predette tabelle, verrà diminuito dell'importo già autorizzato in favore dell'agenzia di somministrazione.

Per quanto riguarda gli importi del bonus, si rinvia a quelli riportati nelle tabelle 1 e 2 allegate al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 1709/Segr D.G.\2014 smi, calcolati:

- in base ai limiti di spesa e contratti incentivati stabiliti dalle regioni;
- in base alla tipologia di assunzione classe di profilazione.

L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro.

L'agevolazione non spetta per l'assunzione a scopo di somministrazione qualora l'agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di una remunerazione per l'attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell'ambito del Programma Garanzia Giovani o di altri programmi a finanziamento pubblico.

Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con cui avviene l'assunzione e delle caratteristiche del giovane (*profiling*).

Nella tabella sottostante è rappresentato il valore dell'incentivo

	BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Contratto a tempo determinato o somministrazione superiore o uguale a 6 mesi¹⁵	-	-	1.500	2.000
Contratto a tempo determinato o somministrazione maggiore o uguale a 12 mesi¹²	-	-	3.000	4.000
Contratto a tempo indeterminato¹²	1.500	3.000	4.500	6.000

Il bonus è cumulabile con gli altri incentivi alle assunzioni. In particolare, a seguito del Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.11, è stato previsto che qualora si tratti di agevolazioni cosiddette "selettive", rivolte a specifiche categorie di lavoratori o di datori di lavoro, la cumulabilità tra i due benefici non potrà comunque superare il 50 per cento dei costi salariali.

Per quanto riguarda l'applicazione del bonus, facendo seguito ai disposti del DD n. 1709/2014 e successive modifiche ed integrazioni e alle precisazioni contenute nella Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014 e n. 129 del 26/06/2015, che specifica le modalità operative per i datori di lavoro interessati, si evidenziano i ruoli dei principali attori coinvolti: datori di lavoro e CPI.

Con riferimento al ruolo del CPI, questo (o gli altri servizi competenti) assegna al giovane la classe di profilazione, dopo la registrazione del giovane al portale Garanzia Giovani e a seguito di un colloquio conoscitivo. Affinché il datore di lavoro riceva l'incentivo, è necessario che il giovane assunto sia stato "Preso in Carico" dal servizio competente della provincia in cui ha sede l'impresa. Il giovane si intende "Preso in Carico" solo al verificarsi delle sottoelencate attività:

- il giovane si iscrive al portale garanzia giovani;
- il servizio competente convoca il giovane e definisce il profilo;
- il servizio competente fa firmare al giovane il "Patto di Servizio".

Si precisa che è compito del CPI che ha preso in carico il giovane aggiornare la SAP mettendo il giovane nello stato A2 – "Patto di Servizio".

Il datore di lavoro inoltra all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo tramite il modulo di istanza on-line "GAGI" disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo", sul sito internet www.inps.it.

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro deve - se ancora non lo ha fatto - effettuare l'assunzione. A pena di decadenza, entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore tramite l'apposito modulo GAGI-conferma (Messaggio INPS n. 9956 del 30 dicembre 2014).

L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

¹⁵ In caso di lavoro a tempo parziale (comunque superiore a 24 ore settimanali) l'importo è moltiplicato per la percentuale di part-time. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro l'importo è proporzionato alla durata effettiva (l'importo è concesso rispettivamente in sei ratei nel primo caso, in dodici negli altri due).

Con il Decreto Direttoriale n.63 del 2 dicembre 2014 è ampliata la possibilità di fruizione del bonus per le assunzioni effettuate dall'1 maggio 2014 al 2 ottobre 2014.

Con il Decreto Direttoriale n.169 del 28 maggio 2015, che rettifica il Decreto Direttoriale n.1709 dell'8 agosto 2014, si riconosce la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "Bonus Occupazione" anche oltre i limiti di cui agli aiuti "de minimis", qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

Con Decreto Direttoriale n. 385\II\2015, di integrazione del D.D. 1709/2014 è stato stabilito che il Bonus occupazionale può essere erogato anche oltre i limiti del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 cd. «de minimis», purché, in conformità al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, siano rispettate le seguenti condizioni:

- per giovani tra 16-24 anni:
 - o se il contratto genera un aumento occupazionale netto;
 - o se il contratto genera occupazione di posti vacanti a seguito di dimissioni, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria orario di lavoro o licenziamento per giusta causa;
- per i giovani tra 25-29 anni:
 - o se il contratto genera un aumento occupazionale netto;
 - o se il contratto genera occupazione di posti vacanti a seguito di dimissioni, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria orario di lavoro o licenziamento per giusta causa;

e, in alternativa:

- non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- non siano in possesso né di diploma di istruzione secondaria, né di qualifica professionale, o non abbiano completato la formazione a tempo pieno da più di 2 anni e siano senza impiego regolarmente retribuito;
- sono occupati in professioni/settori con disparità di impiego uomo/donna superiore al 25% del tasso medio di disparità nazionale in tutti i settori economici dello Stato, o sono occupati in settori economici con il medesimo differenziale e appartengano al genere sottorappresentato.

Super Bonus Trasformazione Tirocini

Per effetto dell'avvio della cd. Fase II di Garanzia Giovani, con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 16/II/2016 del 03/02/2016 e smi, è stato stabilito che i datori di lavoro che assumono un giovane aderente a Garanzia Giovani, che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del PAR, purché avviato entro il 31/01/2016, con contratto a tempo indeterminato, possono usufruire di un incentivo, maggiorato rispetto a quelli del Bonus occupazionale, calcolato secondo i parametri di seguito indicati per classe di profilazione del giovane:

	BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Contratto a tempo indeterminato	3.000	6.000	9.000	12.000

L'incentivo è riconosciuto solo per le assunzioni effettuate dal 01/03/2016 e fino al 31/12/2016.

Per le tipologie di contratto a tempo indeterminato incentivate si rinvia al predetto Decreto Direttoriale, reperibile al seguente link:

http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Direttoriale_3_febbraio_2016_n.16_II_2016.pdf

Il Super Bonus è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti ai sensi delle vigenti leggi.

6.8 Percorsi a gestione nazionale

Di seguito si indicano, per i percorsi a gestione nazionale attivi alla data di redazione dei presenti Indirizzi, le finalità e i siti di riferimento.

Percorso	Finalità	Link
Crescere imprenditori	E' attuato da Unioncamere ed è rivolto agli iscritti a Garanzia Giovani che non sono stati ancora presi in carico oppure che, pur presi in carico, non hanno ancora usufruito di alcuna misura di politica attiva. La finalità è supportare e sostenere l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità attraverso attività mirate di formazione e accompagnamento all'avvio d'impresa (80 ore). I giovani che verranno selezionati in base al piano di impresa realizzato, potranno accedere al "Fondo rotativo SELFIEmployment". Possono aderire anche i giovani che hanno già partecipato ai laboratori del Progetto "Crescere in Digitale" e per i quali non siano stati avviati percorsi di tirocinio con una delle imprese registrate.	https://www.cliclavoro.gov.it
Crescere in digitale	E' attuato da Unioncamere in partnership con Google ed è rivolto agli iscritti a Garanzia Giovani che non sono stati ancora presi in carico oppure che, pur presi in carico, non hanno ancora usufruito di alcuna misura di politica attiva. La finalità è promuovere, attraverso l'acquisizione di competenze digitali, l'occupabilità dei giovani e accompagnare le imprese ad utilizzare meglio i servizi digitali. Il percorso, a partire da un test iniziale on line, si articola in attività formative (50 ore) on line, laboratori locali e tirocini. E' promosso, come esito conclusivo del percorso, l'utilizzo del bonus occupazionale da parte delle imprese per l'assunzione dei tirocinanti.	http://www.crescereindigitale.it/
FlxO YEI	FlxO supporta 1000 scuole secondarie superiori e 75 Università nel migliorare e qualificare i servizi di orientamento e placement, nel promuovere l'apprendistato e nel costruire un rapporto proficuo con le aziende del territorio e le affianca nella partecipazione a Garanzia Giovani, con l'obiettivo di coinvolgere oltre 300 mila Neet (diplomati, laureati e giovani in obbligo formativo) e di erogare servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro ad almeno un terzo di essi, privilegiando l'attivazione di contratti di apprendistato.	http://www.italialavoro.it
Giovani e legalità	E' attuato dal MIUR ed è rivolto a minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali. Finalità dell'avviso è il loro reinserimento socio-lavorativo attraverso interventi personalizzati di orientamento e formazione professionale, da realizzarsi mediante l'erogazione delle misure (1B. Accoglienza, presa in carico e orientamento - 1C.Orientamento specialistico - 2A. Formazione mirata all'inserimento lavorativo) previste dalla Garanzia Giovani.	http://www.istruzione.it/dg_studente/giovanielegalit%C3%A0.shtml#.VyjBu03Vwic
SELFIEmployment	Il Fondo rotativo SELFIEmployment, gestito da Invitalia, sotto la supervisione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finanzia, attraverso la concessione di prestiti a tasso zero, l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse dai giovani NEET nell'ambito di Garanzia Giovani, con particolare riferimento a coloro che hanno già usufruito della Misura 7.1 in ambito regionale.	http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment.html
Servizio civile nazionale	I percorsi di Servizio Civile Nazionale in Garanzia Giovani sono attuati dalla PCM – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Sociale nelle sole Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria. Possono partecipare ai bandi pubblicati dal Dipartimento per le singole Regioni i giovani presi in carico nell'ambito di Garanzia Giovani. Per la Regione Lazio i bandi fin qui pubblicati sono disponibili al link seguente http://www.serviziocivile.gov.it/main/garanzia-giovani/bandi-garanzia-giovani/bandogg_31122015/lazio/). In allegato ad essi sono indicati i soggetti cui può essere rivolta la candidatura.	http://www.serviziocivile.gov.it/main/garanzia-giovani/

Elenco circolari emanate per l'attuazione del PAR Lazio Garanzia Giovani

Prot. n.	Data	Oggetto	Destinatari
274540	20/05/2015	Tirocini e vincoli parentali	CPI Soggetti Accreditati
51786	19 settembre 2015	Chiarimenti in merito alla reiterazione delle Misure e trasmissione nota AdG	CPI Soggetti Accreditati
584479	29 ottobre 2015	Direttiva in materia di orientamento specialistico – Scheda 1.C	CPI Soggetti Accreditati
86516	17 febbraio 2016	Chiarimenti in merito ai requisiti dei soggetti ospitanti il Tirocinio	CPI Soggetti Accreditati
87066	17 febbraio 2016	Proposta di attuazione II Fase GG – Prime indicazioni	CPI Soggetti Accreditati
154003	22 marzo 2016	Chiarimenti in merito alla Misura 7.1. – II Fase	Soggetti Accreditati

Elenco flussi operativi emanati per l'attuazione del PAR Lazio Garanzia Giovani

Data Pubblicazione	Oggetto
16/09/2015 (Portale regionale GG)	Misura 8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale
07/08/2015 (Portale regionale GG)	Misura 7.1 Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start-up di impresa



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)

(Luogo e data), _____ Prot./Reg. n. _____ del _____

__ I __ sottoscritt __ Cognome _____ Nome _____

nat __ a _____ Prov. _____ il _____

Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□

Documento di identità (*in corso di validità*): Tipo _____

n. _____, rilasciato da _____ in data _____

residente in _____ Prov. _____

Via _____ n. _____ C.A.P. _____

domiciliato in _____ Prov. _____

Via _____ n. _____ C.A.P. _____

Telefono _____ E-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,

DICHIARA

Sezione Stato Occupazionale

- di essere disoccupat__ ai sensi del decreto legislativo 150/2015 e par. 1 e 3 della circolare MLPS 34/2015;
- di non avere rapporti di lavoro attivi al di fuori del territorio della Regione Lazio;
- di non essere in cassa integrazione o in contratto di solidarietà, né di essere percettore di strumenti di sostegno al reddito (es: Naspi, Mini-Aspi, Dis-coll etcc.) (*in caso indicare di quale strumento il giovane usufruisce e la decorrenza*) _____;

- di essere immediatamente disponibile al lavoro;

Sezione Istruzione e formazione

- di essere al di fuori di ogni ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ossia di non essere iscritt__ e di non frequentare un regolare corso di studi (secondari, terziari non universitari e universitari);
- di essere al di fuori di ogni ciclo di formazione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ossia:
- di non essere iscritt__ a corsi di formazione professionale (anche finanziati privatamente) o di formazione, compresi i corsi di aggiornamento professionale per l'esercizio della professione/mantenimento iscrizione all'albo;
 - di non svolgere un tirocinio curriculare;
 - di non svolgere un tirocinio/praticantato per l'esercizio di una professione;

DICHIARA, INOLTRE

- di essere di nazionalità _____;
- di essere presente in Italia:
- fino a 12 mesi
 - da 1 a 2 anni
 - da 3 a 4 anni
 - oltre 5 anni;
- di essere residente nella Regione _____¹⁶, Comune _____, via _____ n. _____ (da compilare solo qualora diversa da quanto indicato sul documento di riconoscimento/di identità esibito);
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare l'ultimo titolo di studio conseguito) _____;
- la condizione occupazionale un anno prima dell'iscrizione era la seguente:
- occupato
 - disoccupato
 - inoccupato
 - studente
 - altro/inattivo

__I__ sottoscritt __ si impegna a comunicare tempestivamente al Soggetto attuatore – tramite mail (_____) – entro 5 giorni, qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato.

__I__ sottoscritt __ **autorizza**, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il trattamento dei dati forniti ai fini dell'espletamento delle procedure inerenti alla presente dichiarazione.

¹⁶ La Provincia Autonoma di Bolzano è esclusa dall'ambito del PON IOG.

Si allega copia del documento di identità
(estremi)_____.

IL DICHIARANTE
(o chi ne fa le veci)

Per il Soggetto attuatore
